



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 113 DEL 26/02/2016

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, ALL RISKS PATRIMONIO, INFORTUNI CUMULATIVI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 provvisorio;

PREMESSO che il Comune è dotato di copertura assicurativa relativa alle seguenti polizze:

- Polizza RCT/RCO n. 2134/001650 stipulata con Uniqa Ass.ni, avente sede a Vienna (Austria), per un premio lordo di € 179.968,00=, con scadenza al 30/06/2016;
- Polizza RC patrimoniale n. IFL0006641 stipulata con la Compagnia Aig Europe Limited, con sede in Milano Via della Chiusa, 2, per un premio lordo di €. 27.600,00=, con scadenza al 30/06/2016;
- Polizza tutela legale n. 32784Q stipulata con la Compagnia Europ Assistance, con sede in Milano Piazza Trento, 8, per un premio lordo di € 8.650,00=, con scadenza al 30/06/2016;
- Polizza Furto/rapina n. 113147440 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.a., con sede in Cattolica – via Renzi, 5, per un premio lordo di € 1.757,00=, scaduta in data 30/06/2015;
- Polizza Furto farmacia n. 45/81746164 per un premio di €. 1.000,98=, Polizza Infortuni cumulativi n. 77/10178266 per un premio di €. 4.179,95=, Polizza Incendio n. 43/116816679 per un premio di € 34.996,26=, Polizza Elettronica n. 90/101782144 per un premio di € 2.892,42=; tutte stipulate con Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Cattolica – Via Renzi, 5 e con scadenza al 31/12/2015;

CONSIDERATO che al fine di uniformare la scadenza di tutte le polizze in un unico periodo, per poter procedere all'espletamento di gara per il ricollocamento dei rischi, è stata richiesta ad UNIPOL, con nota prot. n. 32216 del 8/10/2015, una proroga tecnica dal 31/12/2015 al 30/06/2016 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso, limitatamente alle polizze in scadenza al 31/12/2015, e precisamente: Polizza Furto farmacie, Incendio, Infortuni, Elettronica;

CONSIDERATO che tutte le sopraindicate polizze andranno quindi a scadere il 30/06/2016 e che pertanto al fine di assicurare l'Ente in ordine ai suddetti servizi, si ravvisa la necessità di indire apposita gara, dando atto che per quanto riguarda i contratti di polizza relativi al ramo property: Incendio, Furto/rapina, Furto farmacia, Elettronica, al fine di razionalizzare la copertura assicurativa e avere per i quattro rischi un unico interlocutore ed una uniformità delle condizioni di assicurazione per una migliore gestione, gli stessi verranno raggruppati in un unico contratto "All Risks Patrimonio";

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativa modulistica : Allegato A) – Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, Allegato B) - Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, Allegato C) – Patto di integrità;
- Capitolati speciali di Polizza e relativi allegati (Modello offerta tecnica – Modello offerta economica – Statistica sinistri);

tutti allegati alla presente determinazione, che si ritengono meritevoli di approvazione;

PRECISATO che il bando di gara verrà pubblicato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs n.163/2006:

- su GUCE (gratuitamente);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a pagamento);
- sul sito Internet del Comune;
- sul sito dell'Osservatorio Regionale (Sitar);
- per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali (a pagamento);

CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei preventivi pervenuti e considerati congrui, si ritiene di procedere all'affidamento del servizio di pubblicazione come segue:

- a favore del Sole 24 Ore System S.p.a. (P. IVA: 00777910159) per un importo di € 439,20.= (IVA 22% compresa) per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “IL SOLE 24 ORE”;
- a favore di Class Pubblicità S.p.a. (P. IVA: 09864610150) per un importo di € 427,00.= (IVA 22% compresa) per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “ ITALIA OGGI”;
- a favore di Publicor S.r.l. (P. IVA: 03981390408) per un importo di € 126,88.= (IVA 22% compresa) per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “CORRIERE RIMINI”;
- a favore di SPI S.r.l. (P. IVA: 03115070405) per un importo di € 148,00.= (IVA 22% compresa) per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “LA VOCE”;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risulta necessario procedere alla pubblicazione del bando, nonché del successivo avviso di aggiudicazione e che per tali pubblicazioni la somma necessaria ammonta ad € 1.417,00=;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione secondo quanto sopra indicato per un costo complessivo di € 2.558,08.= (IVA compresa);

DATO ATTO atto che le spese di pubblicazione sui quotidiani (ammontanti ad €

1.141,08.= IVA compresa) saranno a carico della/e Compagnia/e aggiudicataria/e ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito con legge n.22/2012 e successiva L.89/2014, e che, in adempimento alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge n. 217 del 17.12.2010, il codice CIG assegnato per tali pubblicazioni è il seguente: Z9A18A6BF1;

DATO ATTO che la/e Compagnia/e aggiudicataria/e dovrà/anno presentare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato e assumersi, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della suddetta Legge n. 136/2010 e successive modifiche;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di indire, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni , per i motivi in premessa specificati, gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, per il servizio di copertura assicurativa dei rischi sotto elencati dalle ore 24.00 del 30/06/2016 alle ore 24.00 del 30/06/2019:

Lotti	Importo a base d'asta Annuo	Importo a base d'asta per il triennio	CIG	Contributo S.A.	Contributo operatori economici
Polizza RCT/O	€ 140.000,00	€ 420.000,00	660229415E	€ 225,00	€ 35,00
Polizza RC patrim.	€ 15.000,00	€ 45.000,00	6602300650	€ 30,00	Esente
Polizza Tutela legale	€ 18.000,00	€ 54.000,00	6602306B42	€ 30,00	Esente
Polizza All Risks	€ 19.000,00	€ 57.000,00	6602310E8E	€ 30,00	Esente
Polizza Infortuni	€ 3.000,00	€ 9.000,00	6602317458	Esente	Esente
Importo totale dell'appalto	€ 195.000,00	€ 585.000,00			

- 2) di approvare gli allegati Capitolati speciali di Polizza (con acclusi modelli di offerta tecnica, modelli di offerta economica e statistica sinistri) redatti da Marsh Spa, Broker assicurativo di questo Ente, relativamente a ciascun lotto;
- 3) di approvare, altresì, il Bando di gara e il Disciplinare di gara con la relativa

modulistica (Allegato A – Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; Allegato B – Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; Allegato C – Patto di integrità);

- 4) di stabilire che l'importo lordo a base di gara per la durata di 3 anni, eventualmente prorogabile per altri tre anni, è pari ad € 585.000,00=, per il periodo dalle ore 24.00 del 30/06/2016 alle ore 24.00 del 30/06/2019;
- 5) di rinviare a successivo atto del Dirigente competente l'impegno di spesa relativo al pagamento del premio dell'annualità in corso e degli anni successivi;
- 6) di impegnare la spesa complessiva di € 2.873,08.= (per pubblicazione Gazzetta Ufficiale avviso di gara e successivo esito, n. 2 marche da bollo, spese bollettino C.C.P., quotidiani,) nonché il contributo da corrispondere all'ANAC e precisamente:

€ 1.732,00.= per costituzione fondo a favore dell'Economo comunale
€ 126,88 .= Publicor Srl – P.zza 3 Martiri, 43/A = Rimini -P. IVA: 03981390408
€ 148,00.= Spi S.r.l. - Viale Principe Amedeo, 11/c = Rimini – P. IVA:03115070405
€ 427,00= Class Pubblicità Spa – Via Burigozzo, 5 Milano – P. IVA: 09864610150
€ 439,20.= SOLE 24 Ore Spa – Via Monte Rosa, 9 -P. IVA: 00777910159

sul Cap. 270004 “Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del Bilancio 2016 – Codice Siope 1337 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara”;

- 7) di rinviare a successivo atto l'accertamento della somma di € 1.141,08.= quale costo di pubblicazione sui quotidiani da porre a carico delle Compagnie aggiudicatarie;
- 8) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 26/02/2016

Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA FRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO,

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA (PROV. DI RIMINI)

BANDO DI GARA

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CATTOLICA - Piazza Roosevelt

n. 5 - 47841 Cattolica (RN) - sito internet: www.cattolica.net - indirizzo

mail posta certificata: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it **Punti di**

contatto presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: Settore 4 -

UFFICIO CONTRATTI- Tel 0541/966672 - email: coppolapatrizia@cattolica.net -

danielab@cattolica.net **Responsabile del procedimento e della CUC:** Dott.ssa

Claudia M. Rufer - **Indirizzo internet presso il quale è pubblicata tutta la**

documentazione di gara e a cui inviare le offerte: La documentazione di

gara è disponibile sul sito del Comune di Cattolica e presso l'Ufficio Con-

tratti del Comune di Cattolica. Le offerte vanno inviate a: Comune di

Cattolica - Ufficio Protocollo - Piazza Roosevelt, 5 - 47841 - CATTOLICA

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale - **II.1.1) De-**

nominazione dell'appalto: Appalto per l'affidamento dei servizi assicura-

tivi **II.1.2) Tipo di appalto:** Appalto di servizio. Categoria del Servi-

zio: 6 - nomenclatura CPC: 81,812,814 - CPV: 66510000-8 (Denominazione:

Servizi Finanziari - lett. a, - servizi assicurativi - ai sensi dell'alle-

gato II, (II-A) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)- **II.1.8) L'appalto è suddi-**

viso in n° 5 lotti, così come indicato nel bando pubblicato sulla Gazzetta

1

Ufficiale Europea e nel disciplinare di gara. Le offerte possono essere

presentate per uno o più lotti. **II.2.1) Entità totale dell'appalto:** € L'im-

porto a base di gara per tutta la durata del servizio (tre anni) è pari ad

€. 585.000,00IVA esclusa. Sono ammesse offerte di ribasso o di rialzo.

L'Amministrazione potrà avvalersi, per il riaffidamento del servizio, fino

ad un massimo di ulteriori tre anni, della fattispecie prevista

dall'articolo 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06, pertanto

l'importo complessivo può stimarsi in via presunta in €. **1.170.000,00** IVA

esclusa. - **II.3) Durata dell'appalto:** 36 mesi (tre anni) con decorrenza

30.06.2016 e scadenza al 30.06.2019. Appalto riaffidabile fino ad un massi-

mo di ulteriori tre anni.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2%

dell'importo a base d'asta del singolo lotto con le modalità di cui all'art.

75 del D.Lgs. 163/2006 - Definitiva nella misura del 10% dell'importo con-

trattuale con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nei normativi di polizza.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori

economici aggiudicatario dell'appalto: potranno partecipare le compagnie di

assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Ita-

lia, in conformità agli artt. 34 e segg. del D. Lgs. 163/2006 con le moda-

lità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste del D.Lgs.

163/06 relative all'Avvalimento. E' ammessa la partecipazione di R.T.I.,

Coassicurazioni e Consorzi. Le modalità di partecipazione sono regolate

dall'art. 11 del Disciplinare di gara - **III.2.1 Situazione personale degli**

operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professio-

nale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale

(non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38

del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006); iscrizione alla

CCIAA ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006; autorizzazione del Ministero dello

Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui

si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. **III.2.2) Capacità**

economica e finanziaria - livelli minimi richiesti: **1) Dichiarazione di**

almeno due Istituti bancari in data non anteriore a 180 giorni dalla sca-

denza per la presentazione dell'offerta; **2) possesso di un rating** pari o

superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o

superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa

se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pub-

blicazione del bando oppure, in alternativa, il possesso di un capitale so-

ciale versato non inferiore ai valori indicati nel Disciplinare di gara

III.2.3) Capacità tecnica: livelli minimi richiesti: **1) aver realizzato,**

nel triennio 2012/2013/2014, una raccolta premi nel Ramo Danni per un valore

complessivo non inferiore a quello indicato nel Disciplinare di gara; **2)**

aver prestato, nel triennio 2012/2013/2014, il servizio oggetto del lotto

per cui si presenta offerta a favore di almeno il numero minimo di destina-

3

tari pubblici o privati indicato nel Disciplinare di gara. **III.3.1)** La prestazione del servizio è riservata alle Imprese di Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di legge all'esercizio dell'Assicurazione nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. 209/2005. Tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese in caso di ATI e Coassicurazione, dal Consorzio e da tutte le Consorziatoe in caso di Consorzio Ordinario, dal Consorzio e dalle Consorziatoe individuate per l'esecuzione del servizio in caso di Consorzi Stabili e Consorzi fra società Cooperative.

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 - **IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83

D.Lgs. 163/2006 - **IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:** - ore 12:00:00. **IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande**

di partecipazione: Italiana. **IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** 180 giorni dalla data di scadenza

fissata per la ricezione dell'offerta. **IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:** Le offerte verranno aperte il giorno - ore 10:00:00

come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.

VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara. Il Disciplinare, i normativi di polizza ed i relativi allegati sono disponibili sul sito in-

ternet: www.cattolica.net. La partecipazione non vincola l'Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con Deliberazione del Dirigente del Settore 4 n°..... del Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro il termine indicato nel disciplinare di gara, saranno evase nei termini di legge, tramite pubblicazione sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. **VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:**

.....

Il Dirigente del Settore 4 e Responsabile della CUC

.....Dott.ssa Claudia M. Rufer

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

Comuni di :

Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano

Comune di Cattolica capofila

Amministrazione
aggiudicatrice:

COMUNE DI CATTOLICA

Piazza Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN)

Tel: 0541/966511 – WEB: www.cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

CF e P.IVA 00343840401

Procedura:

Aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Indice

<u>Indice</u>	<u>2</u>
<u>SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI.....</u>	<u>3</u>
<u>SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>12.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale</u>	<u>6</u>
<u>12.2 Capacità economica-finanziaria (ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. a, c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).....</u>	<u>6</u>
<u>12.3 Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 42, co. 1, lett. a, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).....</u>	<u>7</u>
<u>SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>9</u>
<u>SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>24.1 Sub parametro di natura qualitativa.....</u>	<u>14</u>
<u>24.2 Sub parametri di natura quantitativa.....</u>	<u>15</u>
<u>24.3 Requisiti minimi dell’offerta tecnica.....</u>	<u>15</u>
<u>SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.....</u>	<u>17</u>
<u>SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....</u>	<u>21</u>

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN); pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it; sito internet: www.cattolica.net;

2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 6 - nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8 (Denominazione: Servizi Finanziari – lett. a, - servizi assicurativi – ai sensi dell'allegato II, (II-A) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Stazione Appaltante:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1) Polizza RCT/O	30/06/2016	30/06/2019
2) Polizza RC Patrimoniale	30/06/2016	30/06/2019
3) Polizza Tutela Legale	30/06/2016	30/06/2019
4) Polizza All Risks Patrimonio	30/06/2016	30/06/2019
5) Polizza Infortuni Cumulativa	30/06/2016	30/06/2019

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

4. PROCEDURA DELL'APPALTO

Procedura Aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Gli importi di premio presunto come sotto indicati non sono vincolanti per l'Impresa Offerente e pertanto sono ammesse offerte di ribasso o di rialzo rispetto ai singoli importi che possono pertanto essere superati.

6. VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 29, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006, per la durata di tre anni è di € 585.000,00 (cinquecentoottantacinquemila/00).

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato – con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – fino ad un massimo di ulteriori tre anni, un nuovo analogo servizio – come previsto dall'articolo 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 163/2006.

Pertanto l'ammontare complessivo dell'appalto per la durata totale di 6 anni (3+3) è di € 1.170.000,00

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo. Gli importi netti presunti **annuali** per ciascun lotto sono i seguenti:

Lotto	Importo annuale imponibile
1) Polizza RCT/O	€ 140.000,00
2) Polizza RC Patrimoniale	€ 15.000,00
3) Polizza Tutela Legale	€ 18.000,00
4) Polizza All Risks Patrimonio	€ 19.000,00
5) Polizza Infortuni Cumulativa	€ 3.000,00
TOTALE appalto annuo	€ 195.000,00

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

7. DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

I contratti (polizze) che saranno stipulati avranno le decorrenze e le scadenze indicate al precedente articolo 4.

Il prolungamento del servizio per un **ulteriore periodo massimo di tre anni** potrà avvenire, previo accordo fra le parti, come già previsto dal precedente art. 6), ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. b), del D Lgs. 163/2006 e s.m.i.

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi della Stazione Appaltante e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara con relativi allegati;
- c) Capitolati Speciali di Polizza e relative schede di offerta tecnica e economica;
- d) Statistiche sinistri;

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet www.cattolica.net

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

L'avviso di gara verrà pubblicato sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" - "Italia Oggi" (nazionali) - "La Voce" e "Il Corriere di Rimini" (locali).

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico è presente e scaricabile dal sito internet sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si precisa che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese saranno quantificate successivamente all'aggiudicazione.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

10. SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 34, 35, 36, 37, del D.Lgs. 163/2006 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 39, e 47, del D.Lgs. 163/2006, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

11. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria in misura maggioritaria. Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI), Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 50%. Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% della copertura dei rischi.

In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 36, co. 5, e 37, co. 7, D.Lgs. 163/2006. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 38, co. 1, - lett. m-quater), del D.Lgs. 163/2006.

12. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:

12.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso:

1. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
2. dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

12.2 Capacità economica-finanziaria (ai sensi dell'art. 41, co. 1, lett. a, c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

4. dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa.
5. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito **oppure, in alternativa**, il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 30.000.000,00 (eurotrentamiloni) per imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni.

In ragione di quanto previsto all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economico e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione. In ogni caso, l'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

12.3 Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell'art. 42, co. 1, lett. a, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

6. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00.
7. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio (2012,2013,2014).

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, fermo restando quanto previsto nell'articolo 11 del presente disciplinare, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

- ✓ Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;
- ✓ Requisiti di cui ai punti 4) e 5): da tutti i soggetti raggruppati;
- ✓ Requisiti di cui ai punti 6) e 7): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento;

L'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale può essere resa mediante la compilazione dell'Allegato B - *Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*. Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto.

13. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- ✓ da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 34 lettera b) c) ed e) del D.Lgs 163/2006;
- ✓ da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- ✓ dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- ✓ in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- ✓ in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- ✓ in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
- ✓ in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

14. AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato o coassicurato ai sensi dell'art. 1911 del codice civile - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto stabilito all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006,

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta A gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

15. SUBAPPALTO

Ciascun offerente, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente.

16. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC).

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservatoAVCPassOperatoreeconomico.

Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'AVCP i documenti dettagliatamente indicati nel presente Disciplinare di gara.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS_{OE}"; **lo stesso dovrà essere inserito nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa;**

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell'AVCP (ora A.N.AC) n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

SEZIONE 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

17. MODALITA' DI RECAPITO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno** al seguente indirizzo:

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
presso il
COMUNE DI CATTOLICA
Ufficio Contratti
Piazza Roosevelt n.5
47841 Cattolica (RN)**

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in un unico plico recante la seguente dicitura:

**NON APRIRE
Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi
Scadenza ore 12:00 del giorno**

con una delle modalità di seguito indicate:

- ✓ per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- ✓ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- ✓ recapitato a mano esclusivamente all'ufficio protocollo all'indirizzo di cui sopra, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì.

Detto plico deve recare all'esterno, al fine dell'identificazione della provenienza, l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e dell'email (in caso di raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate).

In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della garanzia provvisoria).

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara.

L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

18. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO

All'interno del plico devono essere inserite le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:

- ✓ BUSTA "A": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Documentazione amministrativa**;
- ✓ BUSTA "B": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Documentazione tecnica**;
- ✓ BUSTA "C": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - **Offerta economica**.

19. CONTENUTO DELLA "BUSTA A"

Nella Busta "A" - Documentazione amministrativa

- ✓ sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- ✓ con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e dell'email (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);

deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Ⓐ Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. La dichiarazione sarà formulata utilizzando preferibilmente il modello **Allegato A** o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.

Ⓑ Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale. La dichiarazione sarà formulata utilizzando preferibilmente il modello **Allegato B**, o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.

Ⓒ Garanzia ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore della Stazione Appaltante, nelle forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

- ✓ In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un'unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare.
- ✓ Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l'offerta: I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.; III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; IV) contenere altresì l'impegno alla copertura dell'eventuale sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.38 co.2-bis e 46 co.1-ter del d. lgs. 163/06; V) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio). Anche qualora l'Istituto o la Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del DM 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
- ✓ L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
- ✓ La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti; III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
- ✓ Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006

⌘ Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/06 a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 75 comma 8 D.Lgs. 163/06).

⌘ Idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006:

Lotto	n° CIG	Importo
1) Polizza RCT/O	660229415E	€ 80,00
2) Polizza RC Patrimoniale	6602300650	Esente
3) Polizza Tutela Legale	6602306B42	Esente
4) Polizza All Risks Patrimonio	6602310E8E	Esente
5) Polizza Infortuni Cumulativa	6602317458	Esente

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al Servizio di Riscossione raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

⌘ Copia del presente Disciplinare di Gara sottoscritto in ogni pagina per accettazione.

⌘ Documento attestante l'attribuzione del "PASS_{0€}" da parte del servizio AVCPASS.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

⌘—In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 49, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

⌘—Patto d'integrità (**allegato C**) con il quale la Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere un comportamento lecito ed eticamente corretto per rafforzare l'integrità nella contrattazione pubblica mediante il contrasto alla corruzione.

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A) e B) mentre il documento di cui al punto F) potrà essere unico seppur sottoscritto da tutte le Imprese raggruppate. La documentazione di cui ai punti C) e D), seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto G) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i.

La sanzione pecuniaria di cui al comma 2bis dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., così come novellato dal comma 1 dell'art. 39 della legge dell' 11/08/2014 n° 114 è fissata nella misura dell'uno per mille del valore complessivo di ciascun lotto per il quale si intende partecipare di cui al presente disciplinare.

Fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione su sistema AVCPass, al fine di accelerare la procedura amministrativa, i concorrenti sono comunque invitati ad inserire nella Busta A la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione.

20. CONTENUTO DELLA "BUSTA B"

Nella Busta "B" - Documentazione tecnica

- ✓ sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- ✓ con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e dell'email (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande);

devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta ciascuna delle quali:

- ✓ sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- ✓ con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e dell'email (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande);
- ✓ con la dicitura "Offerta tecnica – Lotto X" (dove "X" si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello "**Scheda di Offerta Tecnica**" allegato al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

21. CONTENUTO DELLA "BUSTA C"

Nella Busta "C" – Offerta economica

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

- ✓ sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- ✓ con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e dell'email (in caso di raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);

devono essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta ciascuna delle quali:

- ✓ sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;
- ✓ con l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e dell'email (in caso di raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziate);
- ✓ con la dicitura "Offerta economica – Lotto X" (dove "X" si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento economico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello "Scheda di Offerta Economica" allegato al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà per singolo lotto, utilizzando il **criterio della offerta economicamente** più vantaggiosa di cui all'83 del D. Lgs. n. 163/2006

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Inoltre, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo, in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

23. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore di cui all'allegato P del D.P.R. 207/2010, Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti, in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

- PTOT** = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 60 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 40 punti
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro
Condizioni di garanzia (PT ^a)	20 punti	Prezzo (PE ^a)
Limiti di indennizzo e livelli di franchigia (PT ^b)	30 punti	
Condizioni di recesso e proroghe (PT ^c)	10 punti	

24. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

Il punteggio tecnico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$PT^i = 20 * \sqrt{PT^a} + 30 * \sqrt{PT^b} + 10 * \sqrt{PT^c}$$

Dove:

PT^i = punteggio complessivo merito tecnico

$\sqrt{PT^a}$ = coefficiente medio relativo all' elemento PT^a

$\sqrt{PT^b}$ = coefficiente medio relativo all' elemento PT^b

$\sqrt{PT^c}$ = coefficiente medio relativo all' elemento PT^c

Per tutti i sub parametri di valutazione, relativi al merito tecnico, i coefficienti saranno attribuiti come segue.

Premesso che oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà l'elemento di valutazione nel suo complesso, e non le singole varianti proposte nell'ambito dello stesso, per ciascun concorrente i Commissari designati attribuiranno ad ogni sub parametro, un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 come di seguito specificato:

- ✓ Elementi di natura qualitativa PT^a , direttamente commisurato al gradimento espresso per l'offerta in esame;
- ✓ Elementi di natura quantitativa (PT^b , PT^c) alla migliore offerta sarà attribuito il coefficiente 1,00, alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto secondo criteri di proporzionalità diretta.
- ✓ Al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento mentre al coefficiente 1,00 corrisponderà il massimo livello di gradimento.

I coefficienti saranno attribuiti dai membri della Commissione con le seguenti modalità.

24.1 Sub parametro di natura qualitativa

Per il parametro " PT^a " (Condizioni di garanzia), il coefficiente " $\sqrt{PT^a}$ ", di natura qualitativa è determinato mediante attribuzione discrezionale di un unico coefficiente (inteso quale media dei singoli coefficienti espressi dai singoli Commissari) per ciascuna offerta, attribuito dalla Commissione Giudicatrice, entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

Coefficiente	Giudizio	Spiegazione
fino a 1,00	OTTIMO	L'Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta di mercato.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Coefficiente	Giudizio	Spiegazione
fino a 0,90	ECCELLENTE	L'Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
fino a 0,80	BUONO	L'Offerta è ben rispondente alle esigenze dell'Assicurato e conforme ai requisiti del capitolato speciale d'appalto. <u>Accettazione integrale del Capitolato</u>
fino a 0,70	DISCRETO	L'Offerta è rispondente alle principali esigenze dell'Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici in linea con l'offerta di mercato.
fino a 0,60	SUFFICIENTE	L'Offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Assicurato.
0,31 < 0,59	SCARSO	L'Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
0,00 < 0,30	INADEGUATO	L'Offerta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

24.2 Sub parametri di natura quantitativa

Per i parametri PT^b, PT^c di natura quantitativa, i coefficienti verranno determinati mediante la seguente formula:

Parametri	Formula	Dove:
Limiti di indennizzo e livelli di franchigie (PT ^b) Condizioni di recesso e/o proroghe (PT ^c)	O^i / O^{\max}	O ⁱ = coefficiente ottenuto dal concorrente in esame (iesimo) O ^{max} = coefficiente più alto

24.3 Requisiti minimi dell'offerta tecnica

Pena l'esclusione dell'offerta, è necessario il raggiungimento di tutti i seguenti requisiti minimi di qualità:

- ✓ per il parametro "PT^a" - Condizioni di garanzia, il raggiungimento di un coefficiente di valutazione non inferiore a 0,50 corrispondente ad un punteggio non inferiore a 10 (prima della riparametrazione);
- ✓ complessivamente, il raggiungimento di un punteggio complessivo dell'offerta tecnica non inferiore a 32 punti sui 60 disponibili (dopo la riparametrazione);
- ✓ Saranno altresì escluse le offerte che non prevedano il rispetto di tutti requisiti minimi delle varianti elencati ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, nell'allegata scheda di offerta tecnica.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopra richiamati determinerà l'esclusione dell'offerta.

25. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

All'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati **40 punti** (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE^a = 40 * PE^{\min} / PE^i$$

dove:

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

PE^{min} = prezzo più basso

PE^i = prezzo offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

26. RIPARIMETRAZIONE

Nel caso in cui, al termine delle operazioni sopra indicate, a nessuna offerta venga attribuito il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, si procederà per ogni singolo lotto, alla riparametrazione attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo ed alle restanti offerte punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$\text{punteggio massimo del Lotto} = 60 * P^i / M^P$$

dove:

P^i = punteggio assegnato all'offerta in esame

M^P = miglior punteggio

Modalità di calcolo del prezzo offerto per il lotto 1 "RCT/O"

Il premio offerto sarà calcolato dalla somma algebrica del premio annuo netto indicato in offerta e l'importo aggiuntivo previsto in corrispondenza del livello di franchigia prescelto:

Franchigia assoluta per sinistro (importo franchigia per sinistro)	Importo aggiuntivo previsto rispetto al livello di franchigia offerto	Importo aggiuntivo se si sceglie la gestione S.I.R. al posto della franchigia (andrà sommato alla precedente)
€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 5.500,00
€ 10.000,00	€ 38.000,00	€ 6.500,00

27. VARIANTI

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i seguenti limiti:

- ✓ non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di Polizza;
- ✓ non sono ammesse alla valutazione economica le offerte che abbiano conseguito per uno o più elementi un coefficiente pari a zero;
- ✓ il rispetto di tutti requisiti minimi delle varianti elencati ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, nell'allegato ai Capitolati Speciali denominato "Scheda di offerta tecnica";
- ✓ non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nei Capitolati Speciali di Polizza.

Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente del modulo "Scheda di offerta tecnica" contenuto nella documentazione di gara nel quale sono previsti i seguenti campi da compilare:

- ✓ numero articoli/ commi che sono oggetto di modifica (obbligatorio),
- ✓ testo integrale della modifica (obbligatorio).

Si precisa che per "variante" deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un articolo o un comma di un articolo contenga

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand'anche sia contenuta nella medesima "scheda di variante";

28. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE

L'offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100% .

SEZIONE 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

29. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE

La prima seduta per l'apertura delle offerte si terrà il **alle ore 10.00** presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell'ora indicati per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

- 1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- 2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne numerando progressivamente le stesse in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- 3) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta A) contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- 4) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- 5) il soggetto che presiede il seggio di gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate e ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico – finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; se il/i soggetto/i sorteggiato/i non hanno già prodotto, nella Busta A), il PASSoe (*oppure la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di partecipazione autocertificati*), il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara sospesa la seduta e fissa la data per la convocazione della nuova seduta pubblica della Commissione/Seggio di gara.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

6) la Stazione appaltante verifica (*richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima*) il possesso del requisito di partecipazione, e segnatamente:

- ✓ Per il requisito di cui all'art. 12.1 – punto 3): apposita certificazione attestante il possesso del requisito;
- ✓ Per il requisito di cui all'art. 12.2 – punto 4): qualora il concorrente, in sostituzione di una referenza bancaria, abbia prodotto la documentazione alternativa di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, copia dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato.
- ✓ Per il requisito di cui all'art. 12.2 – punto 5): apposita documentazione attestante il possesso del rating ovvero copia dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato.
- ✓ Per il requisito di cui all'art. 12.3 – punto 6): copia dei bilanci chiusi ed approvati;
- ✓ Per il requisito di cui all'art. 12.3 – punto 7): certificati rilasciati e vistati da PP.AA. o frontespizi di polizza.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, in chiusura della seduta pubblica, provvede a:

- ✓ conservare le buste B) e C), negli appositi plichi sui quali saranno apposte le firme dei componenti del seggio di gara;
- ✓ consegnare tutto il materiale di gara (buste A) e plichi contenenti le buste B) e C) perché venga conservato in apposita stanza protetta, la cui chiave è nella disponibilità del solo segretario del seggio di gara;
- ✓ fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica per l'esame della documentazione prodotta dal soggetto sorteggiato.

30. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE

Nella seconda seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede all'esame della documentazione prodotta, nel termine perentorio prestabilito, dal soggetto sorteggiato a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e capacità economico – finanziaria e adotterà le opportune decisioni.

Successivamente la Commissione nella stessa seduta pubblica, dopo aver verificato l'integrità del plico in cui al termine delle operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede all'apertura dello stesso. Dopo aver constatato l'integrità delle buste, procede all'apertura al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Dopo di che, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice passa all'esame delle Offerte tecniche contenute nelle buste B) di ciascun concorrente.

Di tal che, la Commissione giudicatrice esamina e valuta l'Offerta tecnica di ciascun concorrente; al termine di tali adempimenti ciascun commissario assegna, sulla base della propria discrezionalità tecnica, i coefficienti, variabili da zero a uno, ai vari elementi valutativi.

Indi si procede, per ciascun elemento valutativo, a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

In tal senso, si procede poi, di volta in volta, per le Offerte tecniche degli altri concorrenti, mettendo sempre a verbale le operazioni compiute.

I risultati così ottenuti, per ciascun elemento valutativo, vengono quindi moltiplicati per i rispettivi pesi e si ottengono i punteggi che ciascun concorrente ha conseguito per i vari elementi valutativi.

Al termine delle operazioni sopra descritte, la Commissione giudicatrice provvede alla riparametrazione come sopra descritta.

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta tecnica proposta.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

31. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta tecnica a ciascun concorrente.

Constata l'integrità del plico, nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste contenenti le offerte economiche, ne procede all'apertura, e verifica, per ciascun concorrente l'esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica.

Indi procede per ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e:

- ✓ verifica l'esistenza della dichiarazione relativa agli elementi di valutazione;
- ✓ verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni;

Dopo di che si procede:

- ✓ ad apporre in calce alle offerte la firma di uno o più componenti del seggio;
- ✓ alla verifica della non imputabilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale;
- ✓ all'esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili ad un unico centro decisionale;
- ✓ all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche;
- ✓ alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- ✓ a calcolare la soglia di anomalia.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:

- ✓ ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentano anormalmente basse ai fini della verifica di congruità;
- ✓ a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- ✓ a sospendere la seduta di gara al fine dell'esame, e conseguente valutazione, delle offerte che in base ai conteggi effettuati sono sospette di essere basse in modo anomalo;
- ✓ ad avvertire i presenti che della data e dell'ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica sarà data comunicazione con almeno tre giorni di anticipo.

L'esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione giudicatrice/Seggio di Gara o da un apposito nucleo di valutazione che all'uopo sarà designato dall'organo competente della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/06, secondo le seguenti modalità: sottoponendo contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori offerte, non oltre la quinta;

La Commissione giudicatrice/Seggio di Gara esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile ad assicurare la correttezza delle prestazioni.

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice/Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

32. VERBALE DI GARA

- a) Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo procedimento, in quanto svolti in tempi diversi e con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

33. AGGIUDICAZIONE

Previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i., si procederà quindi all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 163/2006, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

34. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni lotto, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente alla stazione appaltante:

- ✓ la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- ✓ la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- ✓ di depositare le spese di pubblicazione della gara sui quotidiani, di contratto, di registro, di segreteria, e ogni altra spesa connessa.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n° 163/2006 il contratto sarà stipulato in forma elettronica. E' pertanto necessario che il legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

35. STIPULA DEL CONTRATTO

L'Ente stipulerà con l'aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dalla data della Comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all'art. 11, commi 9, 10, 10-ter del D.Lgs. 163/2006, un Contratto conforme al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell'avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 163/2006.

36. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all' art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. 163/06, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato *pro rata temporis* (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

37. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

- ✓ Devono assolvere l'imposta di bollo con apposizione di una marca da bollo di € 16,00 (ad eccezione delle schede di offerta tecnica), con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- ✓ devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- ✓ devono essere corredate dall'email del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- ✓ devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- ✓ ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- ✓ le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- ✓ alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- ✓ le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

-
- ✓ le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

38. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'Aggiudicataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicataria si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicataria si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";

39. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Eventuali richieste di chiarimento inerenti la procedura di gara dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro il giorno, ore All'Ufficio Contratti, tel. 0541/966672, email: coppolapatrizia@cattolica.net; danielab@cattolica.net; Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito dell'Ente entro i termini di legge. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all'appalto, che l'Ente riterrà opportuno diffondere.

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

40. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 46, comma 1 bis, D.lgs. 163/06, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

41. CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Bologna, via Montebello 2, tel. 051/4217122, email: francesco.scoleri@marsh.com, CF e P.IVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5% per tutti i lotti in gara.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti, di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Si conviene altresì che, con l'apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che nessuna erogazione, mediante pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni regolarmente indicate nel bando e nei documenti pubblici di gara. La Società si impegna altresì a rendicontare annualmente il Contraente di ogni somma corrisposta al Broker in esecuzione del presente contratto. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

42. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, la dott.ssa Claudia Rufer, Responsabile del Settore 4 del Comune di Cattolica;

La responsabile del procedimento, anche quale responsabile della Centrale Unica di Committenza, curerà lo svolgimento della procedura sino all'aggiudicazione definitiva del servizio.

43. PROCEDURE DI RICORSO

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti.

44. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'aggiudicataria si impegnerà ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, tra i quali quello di comunicare il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

45. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali"), l'Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Aggiudicatrice.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 E RESPONSABILE DELLA CUC
Dott.ssa Claudia M. Rufer

Allegati:

- Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (allegato A);
- Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (allegato B);
- Patto di integrità (allegato C).

Data.....

Timbro e firma per accettazione.....

Marca da
BOLLO
€ 16,00

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

**DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di
_____ al n. _____ C.F. _____
partita IVA n. _____, Numero posizione INAIL _____,
codice Cliente INAIL n. _____, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo
elenco), Numero posizione INPS _____, Numero Matricola INPS _____ (nel caso in cui le posizioni
INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco), CCNL applicato _____, (eventuale) in R.T.I.
costituito/costituendo, Consorzio costituito/costituendo, in Coassicurazione con le Imprese
_____ (di seguito denominata "Impresa"),

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente *Impresa* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) dichiarazione inerente l'iscrizione al Registro delle Imprese

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 12

(in caso di impresa con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006)

1. che, con riferimento all'**art. 12.1 punto 2) del Disciplinare di Gara** questa *Impresa* è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____ al numero _____;
2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa *Impresa* ha il seguente oggetto sociale: _____;
3. (eventuale) che i riferimenti dell'atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott. _____, atto del _____, rep _____;

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere personale

4. che, con riferimento all'**art. 12.1 punto 1) del Disciplinare di Gara**, l'*Impresa* non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare:
 - a) che l'*Impresa* non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei propri confronti e nei confronti (*barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale*):
 - (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta e/o ulteriore documentazione d'offerta;
 - del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di impresa individuale*);
 - dei soci e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);
 - dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);
 - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*) e segnatamente i Signori (*indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante*)

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 12

Sig. _____, nato a _____,
 il _____ residente in _____, C.F.
 _____, carica _____¹;

- del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza (persona fisica o persona giuridica) in caso di società con meno di quattro soci (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*) e segnatamente: _____;
 non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo;
- **c)** che nei propri confronti e nei confronti (*barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale*):
- (*eventuale*) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta e/o ulteriore documentazione d'offerta;
- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di impresa individuale*);
- dei soci e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in nome collettivo*);
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di società in accomandita semplice*);
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*) e segnatamente i Signori (*indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante*)

Sig. _____, nato a _____,
 il _____, residente in _____,
 C.F. _____, carica _____²;

- del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza (persona fisica o persona giuridica) in caso di società con meno di quattro soci (*se si tratta di altro tipo di società o consorzio*) e segnatamente: _____;
- nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e segnatamente i Signori (*indicare le generalità ed eventuali condanne delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*)

¹ Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati.

² Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati.

Sig. _____, nato a _____,
il _____, residente in _____,
C.F. _____, carica _____³;

non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18⁴

ovvero

(eventuale nel caso in cui non sia stato compilato il precedente punto di cui alla lettera c) con riferimento ai soggetti cessati) che non ci sono soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

d) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55⁵;

e) che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

g) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; tale situazione di regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di _____;

³ Ripetere le righe per tutti i soggetti interessati.

⁴ Si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti interessati. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

⁵ Si rammenta che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

Data.....

Timbro e firma pagina 4 di 12

h) che, nei confronti dell'*Impresa*, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che l'*Impresa* non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

j) che l'*Impresa*: (*compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale*):

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di

_____ ,
ovvero

- non è soggetta a tali norme.

k) che nei confronti dell'*Impresa* non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

l) (*solo per le imprese che siano in possesso di certificazione SOA, anche se non richiesta ai fini della partecipazione alla presente gara*) che nei confronti dell'*Impresa* ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m) (*eliminare/barrare se non applicabile*) che i soggetti di cui alla precedente lettera b) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;⁶

⁶ La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 D. Lgs. 163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

Data.....

Timbro e firma pagina 5 di 12

n) che l'Impresa (compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale):

- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa

- non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa

- è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

C) dichiarazione in ordine alla procedura

5. di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, dei Capitolati Speciali di Polizza (completi di allegati) ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006;
6. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
7. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
8. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
9. di essere consapevole che la Stazione Appaltante, anche in riferimento a ciascun singolo Lotto, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di

Data.....

Timbro e firma pagina 6 di 12

non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, di aggiudicare anche un solo Lotto, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;

10. che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, questa *Impresa*:

- con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- è consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata dalla Stazione Appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

11. che questa *Impresa*, preso atto ed accettato il contenuto dei Capitolati Speciali di Polizza, si impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito (salvo quanto oggetto di eventuale "variante"), pena l'applicazione delle sanzioni previste;

12. che questa *Impresa* si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni relative ai sinistri ai sensi del Capitolato Speciale di Polizza, fatto salvo quanto oggetto di eventuale "variante";

13. che, ai sensi di quanto previsto all'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alla presente gara, l'*Impresa* non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;

14. che, con riferimento al singolo lotto, l'*Impresa* non ha presentato offerta in più di un riparto di Coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di Coassicurazione;

D) dichiarazioni in caso di RTI, Consorzi e Coassicurazioni

15. (*in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi*) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti *Imprese*:

- _____ (indicare il ruolo: *mandante/mandataria*),
- _____ (indicare il ruolo: *mandante/mandataria*),

le quali a corredo dell'offerta congiunta - sottoscritta da tutte le imprese raggruppande/consorziande - ovvero dall'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti - attestano la parte delle prestazioni

Data.....

Timbro e firma pagina 7 di 12

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorzianda, assume all'interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura *(in caso di partecipazione a più Lotti, qualora la ripartizione delle attività all'interno del RTI/Consorzio sia diversa tra i Lotti cui si intende partecipare, personalizzare replicando i campi di interesse per ciascun singolo Lotto)*

Lotto n.		
Impresa mandataria/mandante	Attività o servizio di competenza e relativa incidenza percentuale	Quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi (percentuale)
.....	___%
.....	___%

16. *(in caso di Coassicurazioni)* che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

- _____(indicare il ruolo: *coassicuratrice/delegataria*),
- _____(indicare il ruolo: *coassicuratrice/delegataria*),

le quali a corredo dell'offerta congiunta - sottoscritta dall'impresa delegataria appositamente delegata come da dichiarazioni seguenti - attestano la quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi nella seguente misura *(in caso di partecipazione a più Lotti, qualora la ripartizione della quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi sia diversa tra i Lotti cui si intende partecipare, personalizzare replicando i campi di interesse per ciascun singolo Lotto)*

Lotto n.....	
Impresa delegataria/coassicuratrice	Quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi (percentuale)
.....	___%
.....	___%

17. *(in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti)* di autorizzare la mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande;

18. *(in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti)* che le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione del contratto, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del

D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

19. *(In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)* che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 7 e dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, concorre con le seguenti imprese consorziate (*specificare quali*):

- _____
- _____

20. *(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative)* che l'Impresa in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 al n. _____;

21. *(in caso di Coassicurazione - compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale*

- *(in caso di impresa delegataria):* che l'Impresa, in qualità di impresa delegataria, come da esplicita dichiarazione di delega irrevocabile formulata e sottoscritta da ciascuna impresa coassicuratrice nella propria "Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara" (Allegato A), con riferimento alla procedura in oggetto, presenta offerta tecnica, offerta economica e procede alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa coassicuratrice;

ovvero,

- *(in caso di impresa coassicuratrice):* che l'Impresa, in qualità di impresa coassicuratrice, conferisce, con il presente atto, apposita delega irrevocabile all'Impresa _____ affinché, in qualità di delegataria, con riferimento alla procedura in oggetto, presenti offerta e proceda alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, anche in proprio nome e per proprio conto.

E) dichiarazione di elezione di domicilio

22. che l'Impresa:

- ai fini della presente procedura, elegge domicilio in _____ Via _____, C.A.P. _____, tel. _____, email _____@_____ e (eventuale) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____@_____ e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente

Data.....

Timbro e firma pagina 9 di 12

la gara in oggetto (anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo l'email indicata;

(ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti)

ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, in _____ Via _____, C.A.P. _____, tel. _____, email _____@_____ e (eventuale) indirizzo di posta elettronica certificata _____@_____, e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo l'email indicata;

(ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi costituiti ovvero in caso di Coassicurazione)

- ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio ovvero da parte della delegataria del riparto di Coassicurazione, in _____ Via _____, C.A.P. _____, tel. _____, email _____@_____ e (eventuale) indirizzo di posta elettronica certificata _____@_____, e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo l'email indicata;

F) clausola anticorruzione

23. L'Impresa si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori,

Data.....

Timbro e firma pagina 10 di 12

servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

G) ulteriori dichiarazioni

24. *(eventuale ove la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, non venga prodotta in originale o in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)*
- che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, numero _____, rilasciata da _____, il _____, con scadenza il _____;
25. *(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)* che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all'oggetto di gara;
26. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato d'Oneri relativo alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritto;
27. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
28. l'Impresa dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

Data.....

Timbro e firma pagina 11 di 12

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

29. l'Impresa dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e che dichiara di conoscere e accettare

TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PRESENTARE OFFERTA PER I SEGUENTI LOTTI:

<input type="checkbox"/>	lotto 1	<input type="checkbox"/>	lotto 2	<input type="checkbox"/>	lotto 3	<input type="checkbox"/>	lotto 4	<input type="checkbox"/>	lotto 5
--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---------

Firma

_____, li _____

Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore

Data.....

Timbro e firma pagina 12 di 12

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

**DICHIARAZIONE NECESSARIA PER ATTESTARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI PER
L'AMMISSIONE ALLA GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____,

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente *Impresa* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale

che, con riferimento all'**art. 12.1 punto 3) del Disciplinare di Gara**, l'*Impresa* è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità economica-finanziaria

che, con riferimento all'**art. 12.2 punto 4) del Disciplinare di Gara**, l'*Impresa*

- allega alla presente n. 2 dichiarazioni di Istituti Bancari, in originale, che attestano la solidità economica e finanziaria

ovvero

Data.....

Timbro e firma pagina 1 di 2

- allega alla presente n. 1 dichiarazione di Istituto Bancario, in originale, che attesta la solidità economica e finanziaria e, non disponendo di altra dichiarazione per la seguente motivazione _____
allega l'ultimo Bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (*ove esistente*), ovvero dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

che, con riferimento all'**art. 12.2 punto 5) del Disciplinare di Gara, l'Impresa:**

- è in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando e pertanto di un Rating (*indicare il valore di rating*) _____ rilasciato dall'agenzia (*indicare denominazione dell'agenzia*) _____;
ovvero, in alternativa
l'Impresa è in possesso di un capitale sociale, risultante dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato, non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara per il lotto per cui presenta offerta.

C) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnica-professionale

che, con riferimento all'**art. 12.3 punto 6) del Disciplinare di Gara, l'Impresa:**

- ha realizzato, nell'ultimo triennio 2012/2013/2014, una raccolta premi non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara per il lotto per cui presenta offerta.

che, con riferimento all'**art. 12.3 punto 7) del Disciplinare di Gara, l'Impresa:**

- ha prestato, nell'ultimo triennio 2012/2013/2014, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di un numero minimo di destinatari pubblici o privati non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara.

Firma

_____, li _____
Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore

Data.....

Timbro e firma pagina 2 di 2

Allegato “C”

PATTO DI INTEGRITA'

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e del contratto assegnato da questa stazione appaltante.

Questo patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Impresa che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare al Comune di Cattolica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- e) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

L'Impresa, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo patto di integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalla gara.

Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra il Comune di Cattolica ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA

Il presente patto di integrità dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettere e) e f) del Codice dei Contratti.

Lotto n. 1

**Polizza di assicurazione della responsabilità civile
verso terzi e prestatori d'opera**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

P.I. 00343840401

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

.

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2019
Scadenze semestrali al 31/12 e al 30/06 di ogni anno
Rateo lordo semestrale €.....
Premio lordo annuale €.....

Indice

Indice.....	4
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata.....	5
Art. 1 – Definizioni.....	5
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio.....	8
Art. 3 - Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.....	9
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione.....	10
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	10
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	10
Art. 3 - Durata dell'assicurazione.....	10
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	11
Art. 4bis - Regolazione del premio.....	11
Art. 5 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro.....	11
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.....	11
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	12
Art. 8 - Oneri fiscali.....	12
Art. 9 - Foro competente.....	12
Art. 10 - Interpretazione del contratto.....	12
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società.....	12
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta.....	12
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....	12
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale).....	13
Art. 15 – Subappalto.....	13
Art. 16 - Clausola Broker	13
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010.....	13
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge	14
Art. 20 - Trattamento dei dati	14
Art. 21 – Estensione territoriale.....	14
Art. 22 – Clausole vessatorie.....	14
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione.....	15

<u>Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.).....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 3 – Malattie professionali.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 4 – Estensioni di garanzia.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 5 – Esclusioni.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 6 – Qualifica di terzo.....</u>	<u>18</u>
<u>Sezione 4 – Gestione dei sinistri.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 3 - Gestione danni in franchigia.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 3 - Gestione danni in autoassicurazione (S.I.R.).....</u>	<u>20</u>
<u>Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 1 – Massimali.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.....</u>	<u>21</u>
<u>Sezione 6 – Calcolo del premio.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 1 – Calcolo del premio.....</u>	<u>22</u>

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none">• L'Ente Contraente,• Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza.• Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.• I "Lavoratori Socialmente Utili" che svolgono attività per conto della Contraente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.274 del 28 Agosto 2000 e del D.M. 26 Marzo 2001.• I minori in affido all'Amministrazione Comunale (ex L. 184/1984 e L. 149/2001 e s.m.i.), nonché la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o

	<p>prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Self-insurance retention (S.I.R.)	La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso". Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoriduzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoritenzione.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e

collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta scritta, copia alla Società.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- a) Proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- b) Dalla proprietà, manutenzione e funzionamento d'impianti, segnaletica stradale, pubblica illuminazione, impianti semaforici;
- c) Proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio;
- d) Proprietà e gestione di impianti sportivi e ricreativi in genere;
- e) Distribuzione e smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici e galenici
- f) Organizzazione e gestione di colonie marine/montane e campeggi per ragazzi, soggiorni per anziani, centri estivi di ricreazione in genere;
- g) Proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e simili), sistemati in giardini, parchi pubblici;
- h) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
- i) Proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e quadricicli;
- j) Dall'esistenza di antenne radiotelevisive e telefoniche, di ponti radio, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettrica;
- k) Da servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza anche armata;
- l) Proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere, qualora in carico al Contraente;
- m) Attività di disinfezione / disinfestazione, se svolta dal Contraente.

Si precisa che ai fini della presente polizza i servizi sotto indicati sono gestiti dalle seguenti Società:

- Gestione e raccolta rifiuti	HERA SPA Rimini
- Erogazione di energia elettrica	EDISON ENERGIA SPA
- Erogazione di acqua	HERA SPA Rimini
- Gas metano	SGR Rimini
- Servizio di disinfezione/disinfestazione	ANTHEA SRL Rimini

Art. 3 - Società controllate, collegate, consociate ed affiliate

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le Società controllate, collegate, partecipate, consociate e affiliate, svolgenti attività rientranti in quanto descritto al precedente art. 2.

Resta inteso che in sede di regolazione premio l'Assicurato denuncerà anche i dati afferenti dette Società. I massimali di polizza rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato ad una o più controllate e/o collegate. Sono considerate terze tra di loro l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;

- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4bis - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 5 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo potrà essere richiesta dalla Società nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%.

In tale ipotesi, la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, nei termini proposti, a far data dalla prima scadenza successiva del premio.

Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Bologna Via Montebello, 2 tel. 051.4217111, fax 051.251083. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l'Impresa

aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 22 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta;
- b) Esercente tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) Committente e/o patrocinante.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

I) ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.L. n. 317/1987 nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

II) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti I) e II) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

- 1. Attività Socio-assistenziali:** La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale e sanitario svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto. L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi. La garanzia include la responsabilità dell'Assicurato per i danni cagionati del personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico, anche se non alle dirette dipendenze dall'Assicurato.
- 2. Professionisti e consulenti:** la garanzia comprende i danni subiti da:
 1. professionisti e consulenti di cui l'Assicurato o il committente dei lavori avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato;

2. dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

3. **Committenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di vizi di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi. La garanzia si intende operante anche per danni cagionati a terzi da dipendenti e/o operatori in relazione alla guida di veicoli, purché non di proprietà del Contraente, e compresi i danni trasportati su di essi.
5. **Cavi, condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
6. **Corsi e manifestazioni:** La Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, carnevalesche con o senza carri allegorici, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.
7. **Cose in consegna e custodia, caricate e scaricate:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia, caricate e scaricate. L'Assicurato risponde anche dei danni, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni portati nei preside e nelle strutture del contraente, consegnati o non consegnati.
8. **Somministrazione di cibi e bevande:** la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, anche distribuiti con macchine automatiche. Gestione di mense aziendali e/o scolastiche,
9. **Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
10. **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
11. **Inquinamento accidentale:** L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a

condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

- 12. Interruzione o sospensione di attività:** La responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall'Assicurato e causato l'irregolare o mancata erogazione.
- 13. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori:** L'Assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse.
- 14. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
- 15. Parcheggi e autorimesse:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dai veicoli dei dipendenti o di terzi parcheggiati o in sosta nell'ambito di aree di pertinenza dell'assicurato e delle quali si a esso responsabile.
- 16. Rimozione veicoli:** premesso che l'assicurato può svolgere il servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.
- 17. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, farmacie, teatri e cinema, biblioteche, uffici e studi, depositi e magazzini, mattatoi, mercati, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche. La garanzia è inoltre estesa ai danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale.
- 18. RC Personale:** la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere, fermo restando l'esclusione in caso di colpa grave o dolo giudizialmente accertato. Sono inclusi anche: il personale alle dipendenze del Servizio civile nazionale; i volontari aderenti al gruppo della Protezione Civile Comunale, volontari utilizzati in attività socialmente utili, quali "Mi prendo cura della mia città", soggetti che a seguito di convenzioni stipulate dall'Ente con il Tribunale devono "scontare" la pena attraverso lavori di pubblica utilità; soggetti che espletano attività di vario genere a seguito di convenzioni stipulate con l'Ente (quali ad esempio circoli ricreativi o sportivi, associazioni culturali, sportive, ecc.); Dirigenti non in rapporto di dipendenza con l'Ente ma con prestazioni di collaborazione e consulenza e/o comunque soggetti che espletano attività di vario genere a seguito di convenzioni stipulate con l'Ente.

-
- 19. Rigurgito di fogne e allagamenti:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
 - 20. Scuole:** La Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
 - 21. Sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
 - 22. Tutela del territorio e protezione civile:** la responsabilità dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.
 - 23. Vigilanza:** la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.
 - 24. Gestione di canili:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione e gestione di corsi di educazione cinofila, dalla gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.
 - 25. Telelavoro:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'installazione e dalla gestione di postazioni di telelavoro.
 - 26. Cedimento e franamento del terreno:** L'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

Art. 5 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibili di sfruttamento, salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

-
6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
 8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
 9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
 10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
 11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
 12. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
 13. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "*Operazioni vietate*", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.

Art. 6 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società, di norma entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a)** in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b)** in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società è tenuta a contestare alla Contraente entro 180 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia frontale pari a € per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Oppure

Art. 3 - Gestione danni in autoassicurazione (S.I.R.)

La presente assicurazione prevede l'applicazione di un'autoassicurazione (SIR) pari ad €..... per ogni e ciascun sinistro. Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i sinistri assumendo la veste di "Assicuratore di se stesso".

Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all'art. 1917, 3° comma del c.c., le parti convengono che la gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito:

a) Gestione dei sinistri rientranti nell'autoassicurazione (SIR)

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo dell'autoassicurazione (SIR), ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato) con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoassicurazione.

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoassicurazione.

b) Gestione dei sinistri eccedenti l'autoassicurazione (SIR):

La gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all'importo dell'autoassicurazione (SIR), viene svolta dalla Società.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede l'autoassicurazione (SIR), sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Tuttavia, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato dal Contraente e dalla Società rispettivamente ciascuno per la quota di propria spettanza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Riferimento (Sez. – Art. – Num.)	Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
	Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto:	I massimali RCT/O di polizza	le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa di € per sinistro
3-2	Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00
3-3	Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
3-4-4	Committenza lavori	€ 250.000,00	Nessuno
3-4-5	Cavi, condutture e impianti sotterranei	€ 150.000,00	€ 1.000,00
3-4-7	Cose in consegna e custodia, caricate e scaricate	€ 150.000,00	€ 250,00
3-4-9	Furto	€ 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
3-4-10	Incendio	€ 1.000.000,00	Nessuno
3-4-11	Inquinamento accidentale	€ 300.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
3-4-12	Interruzione o sospensione di attività	€ 350.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
3-4-13	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei	€ 150.000,00	€ 250,00

Riferimento (Sez. – Art. – Num.)	Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
	lavori		
3-4-15	Parcheggi e autorimesse	€ 50.000,00	Nessuno
3-4-19	Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura)	€ 250.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
3-4-22	Tutela del territorio e Protezione Civile	€ 1.000.000,00	€ 3.000,00
3-4-26	Danni a cose da cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 750.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00

Sezione 6 – Calcolo del premio

Art. 1 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 6.400.000,00‰	€.....

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte (22,25%)	€.....
TOTALE	€.....

Il Contraente

.....

La Società

.....

LOTTO N. 1

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA RCT/O

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

si accetta integralmente il capitolato

OPPURE

offerta con varianti

n. var.	tipo (*)	variante
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

11		
12		
13		
14		
15		

Pag.2

LEGENDA

<p>(*) Tipo Indicare come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT^a - Variante limitativa alle Condizioni di garanzia ➤ PT^b - Variante limitativa ai Limiti di indennizzo e livelli di franchigia ➤ PT^c - Variante limitativa e condizioni di recesso e/o proroghe

TIMBRO E FIRMA CAPOGRUPPO/DELEGATARIA (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

DATA _____



1__

LOTTO N. 1

2 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

3 POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO 4 TERZI ED OPERATORI

Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione RCT/O, salvo le eventuali varianti proposte nell'apposita scheda di offerta tecnica.

La Società dichiara di presentare offerta:

(selezionare solo l'opzione scelta)

Singolarmente

In Associazione Temporanea d'Impresa;

In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		

MASSIMALI:

2 Responsabilità Civile verso Terzi	Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona Euro 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona

Indicare il livello e la modalità di franchigia scelta (barrare le caselle scelte):

Franchigia assoluta per sinistro (importo franchigia per sinistro)	Importo aggiuntivo previsto rispetto al livello di franchigia offerto		Importo aggiuntivo se si sceglie la gestione S.I.R. al posto della franchigia (andrà sommato alla precedente)	
€ 5.000,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 5.000,00
€ 7.500,00	<input type="radio"/>	€ 10.000,00	<input type="radio"/>	€ 5.500,00
€ 10.000,00	<input type="radio"/>	€ 38.000,00	<input type="radio"/>	€ 6.500,00

1	Calcolo del premio	Tipo dato variabile	Tasso lordo applicabile	Totale
	Retribuzioni preventivate	€ 6.400.000,00‰	€.....
	TOTALE			€.....=

Premio annuo imponibile	€.....	.=
Imposte (22,25%)	€.....	.=
TOTALE	€.....	.=

DATA _____

TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

STATISTICA SINISTRI RCT COMUNE DI CATTOLICA - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG

Data Sin.	N. Sin.	Assicurato	N. Polizza	Situazione	Riserva	Liquidato	Data Liq.	Franchigia Richiesta	Franchigia Recuperata
27/09/2015	CCAT042-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.500,00				
24/06/2015	CCAT043-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 15.000,00				
27/07/2013	213-4-04458-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 9.500,00	04/11/2014	€ 5.000,00	€ 5.000,00
03/09/2013	213-4-00318-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
05/12/2014	213-4-00371-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 6.000,00				
11/08/2013	213-4-00459-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
11/11/2013	213-4-00319-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 2.000,00	09/05/2014	€ 2.000,00	€ 2.000,00
26/12/2014	213-4-00372-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.500,00	30/04/2015	€ 1.500,00	€ 1.500,00
04/09/2013	213-4-04460-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.000,00	07/02/2014	€ 1.000,00	€ 1.000,00
11/11/2013	213-4-00321-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 900,00	28/03/2014	€ 900,00	€ 900,00
18/12/2014	213-4-00373-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 3.100,00	18/06/2015	€ 3.100,00	€ 3.100,00
27/07/2013	213-4-04461-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	SENZA SEGUITO	€ 0,00	€ 0,00	21/10/2015	€ 0,00	€ 0,00
11/11/2013	213-4-00322-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 11.020,00	07/04/2014	€ 5.000,00	€ 5.000,00
27/12/2014	213-4-00960-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 25.000,00				
04/07/2013	213-4-04462-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 10.000,00				
04/11/2013	213-4-00323-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 3.000,00	05/11/2014	€ 3.000,00	€ 3.000,00
15/01/2015	213-4-01078-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
14/07/2013	213-4-04463-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 10.000,00				
11/11/2013	213-4-00324-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 4.250,00	31/03/2014	€ 4.250,00	€ 4.250,00
20/01/2015	213-4-01224-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 3.000,00				
08/07/2013	213-4-04484-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	SENZA SEGUITO	€ 0,00	€ 0,00	01/12/2014	€ 0,00	€ 0,00
12/11/2013	213-4-00325-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 10.000,00	12/11/2014	€ 5.000,00	€ 5.000,00
24/12/2014	213-4-01225-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 17.000,00	28/10/2015	€ 5.000,00	
02/07/2013	213-4-04485-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	SENZA SEGUITO	€ 0,00	€ 0,00	01/12/2014	€ 0,00	
13/11/2013	213-4-00326-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 17.000,00	18/11/2014	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16/11/2014	213-4-01363-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
24/08/2013	213-4-04743-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 900,00	17/12/2013	€ 900,00	€ 900,00
11/11/2013	213-4-00856-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 2.800,00	07/05/2014	€ 2.800,00	€ 2.800,00
01/09/2014	213-4-01722-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
19/08/2013	213-4-04744-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 8.500,00	12/11/2014	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12/12/2013	213-4-00857-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 350,00	28/03/2014	€ 350,00	€ 350,00
12/01/2015	213-4-02116-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 2.250,00	06/08/2015	€ 2.250,00	
26/07/2013	213-4-04901-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
11/11/2013	213-4-01599-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.000,00	11/06/2014	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01/01/2015	213-4-02117-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 3.700,00	10/06/2015	€ 3.700,00	€ 3.700,00
30/08/2013	213-4-04902-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 5.800,00	02/12/2014	€ 5.000,00	€ 5.000,00
23/07/2013	213-4-01600-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 2.400,00	24/03/2015	€ 2.400,00	€ 2.400,00
08/08/2014	213-4-02181-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.500,00				
26/09/2013	213-4-04903-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	SENZA SEGUITO	€ 0,00	€ 0,00	01/12/2014	€ 0,00	€ 0,00
11/12/2013	213-4-01601-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 2.000,00	08/08/2014	€ 2.000,00	€ 2.000,00
05/10/2014	213-4-02529-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
03/11/2013	213-4-05070-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 2.669,00	17/12/2013	€ 2.669,00	€ 2.669,00
02/07/2013	213-4-02034-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 650,00	19/06/2014	€ 650,00	€ 650,00
09/07/2014	213-4-02774-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
11/11/2013	213-4-05337-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.100,00	26/02/2014	€ 1.100,00	€ 1.100,00
20/11/2013	213-4-02850-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 7.000,00				
13/04/2015	213-4-02775-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 3.000,00				
11/11/2013	213-4-05338-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 3.000,00				
11/11/2013	213-4-02851-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 4.000,00				
15/04/2015	213-4-02880-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 910,00	20/07/2015	€ 910,00	
11/11/2013	213-4-05339-13	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.500,00	11/03/2014	€ 1.500,00	€ 1.500,00
08/03/2014	213-4-03053-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	SENZA SEGUITO	€ 0,00	€ 0,00	01/12/2014	€ 0,00	€ 0,00
19/03/2015	213-4-03155-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
14/11/2013	213-4-03054-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 3.000,00				
07/06/2015	213-4-03639-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
18/02/2014	213-4-03055-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
13/05/2015	213-4-03640-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
21/05/2014	213-4-03617-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 480,00	19/08/2014	€ 480,00	€ 480,00
12/06/2015	213-4-03641-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 200,00	29/07/2015	€ 200,00	
01/05/2014	213-4-03618-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 500,00	17/09/2014	€ 500,00	€ 500,00
03/05/2015	213-4-04009-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
14/05/2014	213-4-03671-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.000,00	10/02/2015	€ 1.000,00	€ 1.000,00
29/04/2015	213-4-04010-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
01/07/2013	213-4-03908-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 3.000,00				
17/09/2013	213-4-04011-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
23/06/2014	213-4-04443-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.100,00	02/10/2014	€ 1.100,00	€ 1.100,00
17/09/2013	213-4-04062-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
25/03/2014	213-4-04712-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 595,00	20/07/2015	€ 595,00	
25/05/2015	213-4-04136-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 600,00	22/10/2015	€ 600,00	
10/09/2013	213-4-04713-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 21.000,00	28/04/2015	€ 5.000,00	€ 5.000,00
17/05/2015	213-4-04137-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
15/06/2014	213-4-04825-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 22.500,00	24/03/2015	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20/08/2015	213-4-04257-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 500,00				
25/05/2014	213-4-04843-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 560,00	29/07/2015	€ 560,00	
06/07/2015	213-4-04258-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
21/07/2014	213-4-04941-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
15/08/2015	213-4-04259-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
20/07/2014	213-4-04951-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 3.700,00	30/04/2015	€ 3.700,00	€ 3.700,00
24/06/2015	213-4-04260-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
22/07/2014	213-4-04952-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 4.000,00				
06/05/2015	213-4-04261-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
23/06/2014	213-4-05037-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 300,00	30/10/2014	€ 300,00	€ 300,00
08/07/2015	213-4-04262-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
27/07/2014	213-4-05038-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 1.000,00	09/10/2014	€ 1.000,00	€ 1.000,00
16/06/2015	213-4-04311-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				

STATISTICA SINISTRI RCT COMUNE DI CATTOLICA - UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG

Data Sin.	N. Sin.	Assicurato	N. Polizza	Situazione	Riserva	Liquidato	Data Liq.	Franchigia Richiesta	Franchigia Recuperata
11/08/2014	213-4-05209-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 5.000,00	02/07/2015	€ 5.000,00	
11/07/2015	213-4-04312-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
20/08/2014	213-4-05210-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 500,00	13/03/2015	€ 500,00	€ 500,00
18/07/2015	213-4-04391-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
20/08/2014	213-4-05211-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 3.500,00	26/03/2015	€ 3.500,00	€ 3.500,00
22/08/2015	213-4-04392-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
13/08/2014	213-4-05212-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
18/08/2015	213-4-04393-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 4.000,00				
14/08/2014	213-4-05213-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 4.000,00	€ 7.000,00	13/05/2015	€ 5.000,00	€ 5.000,00
30/08/2015	213-4-04394-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
10/09/2014	213-4-05366-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
09/05/2015	213-4-04586-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
10/08/2014	213-4-05367-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 20.000,00				
07/06/2015	213-4-04681-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 6.000,00				
06/07/2014	213-4-05368-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
01/10/2013	213-4-04682-15	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 3.000,00				
25/07/2014	213-4-05426-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 3.400,00	08/09/2015	€ 3.400,00	
25/09/2014	213-4-05588-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 3.900,00	07/04/2015	€ 3.900,00	€ 3.900,00
16/09/2014	213-4-05589-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 20.000,00				
13/03/2014	213-4-05590-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 1.000,00				
05/08/2014	213-4-05664-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 2.000,00				
07/06/2014	213-4-05779-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	CHIUSA	€ 0,00	€ 4.000,00	16/06/2015	€ 4.000,00	€ 4.000,00
03/08/2014	213-4-05861-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 25.000,00				
22/09/2014	213-4-05988-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 3.000,00				
06/11/2014	213-4-06139-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
06/07/2014	213-4-06140-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 8.000,00				
02/09/2014	213-4-06291-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				
05/12/2014	213-4-06365-14	COMUNE DI CATTOLICA	2134/001650	APERTA	€ 5.000,00				

N. PRATICHE APERTE: 62
N. PRATICHE CHIUSE: 46
N. PRATICHE SENZA SEQUITO: 5

€ 324.500,00	€ 197.634,00
--------------	--------------

€ 118.314,00	€ 99.799,00
--------------	-------------

Lotto n. 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt 5
47841 Cattolica (RN)

P.I. 00343840401

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

.

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2019
Scadenza anniversaria al 30/06 di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

Indice

<u>Indice.....</u>	<u>3</u>
<u>SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°.....</u>	<u>4</u>
<u>DEFINIZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 2 - Altre assicurazioni.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 3 - Pagamento del Premio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 5 – Variazione del rischio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 – Oneri fiscali.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 – Foro competente.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 – Rinvio alle norme di legge.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 – Legittimazione.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge.....</u>	<u>8</u>
<u>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA</u> <u>AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione</u>	<u>9</u>
<u>Art. 15 – Estensioni di copertura</u>	<u>10</u>
<u>Art. 16 – Limiti di Indennizzo.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 17 – Rischi esclusi dall'Assicurazione.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)</u>	<u>12</u>
<u>Art. 19 – Estensione territoriale.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 20 – Persone non considerate terzi.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 21 – Vincolo di solidarietà.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 22 – Sinistri in serie.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 - Clausola Broker.....</u>	<u>13</u>

<u>Art. 26 – Clausola di regolazione premio.....</u>	<u>13</u>
<u>Clausole da approvare esplicitamente per iscritto</u>	<u>14</u>
<u>CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TECNICHE.....</u>	<u>15</u>
<u>A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.....</u>	<u>15</u>
<u>B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA.....</u>	<u>17</u>
<u>D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE.....</u>	<u>17</u>
<u>E) DANNI ALLE OPERE.....</u>	<u>17</u>
<u>F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI</u>	<u>18</u>
<u>G) ESTENSIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.....</u>	<u>18</u>
<u>Clausole da approvare esplicitamente per iscritto</u>	<u>18</u>

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°

1.	<u>Assicuratori:</u>
2.	<u>Contraente ed Assicurato:</u> COMUNE DI CATTOLICA (RN)
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> dalle 24.00 ore del 30/06/2016 alle 24.00 ore del 30/06/2019
4.	4.1 <u>Massimale per ciascun Sinistro:</u> Euro 2.500.000,00 4.2 <u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 10.000.000,00
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> Euro 5.000,00
6.	<u>Data di retroattività:</u> ILLIMITATA <u>Postuma per pensionamento/cessazione incarico:</u> 5 anni <u>Periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza:</u> 2 anni
7.	<u>Clausola Intermediari:</u>

	7.1 Broker: MARSH S.P.A.
	7.2 Agente / Corrispondente:
8.	<p>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla Civile Professionale per le attività tecniche.</p> <p>C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA</p> <p>E) DANNI ALLE OPERE</p> <p>F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</p>
9.	Retribuzioni lorde preventivate: Euro 6.400.000,00
10.	Tasso annuo lordo:
11.	Premio annuo lordo a carico del Contraente:
12.	Data della proposta di contratto

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: L'Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività dichiarata: quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.

Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.

Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali..

Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Fatto noto / Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze di cui sia venuto a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Legali o Assicurativi del Contraente prima della stipulazione della presente polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali: ogni il danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno pregiudizio subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).

Periodo di efficacia: il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.....

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Società: L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia

cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni Lorde: Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

Sinistro: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Copertura di in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, anche in deroga all'art. 1901 del c.c. entro e non oltre i 60 giorni successivi.

Se il Contraente non paga, entro il termine precedentemente previsto, i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a)** L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b)** Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa..

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle

condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società oppure al broker anche a mezzo telefax o posta elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento di una formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. E' pertanto facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 15 – Estensioni di copertura

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dai medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 e previgenti 626/1994 e 494/1996

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità

dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- 4) "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di €. 500.000,00 per sinistro, con il massimo di €. 1.000.000,00 per anno assicurativo.

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;

-
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
 - g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
 - i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
 - j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D.Lgs n. 209 del 2005;
 - k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
 - l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - n) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia - (*forma Claims Made*)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.

L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di efficacia quale definito in questa polizza. La garanzia postuma decade qualora l'Assicurato stipuli successivamente alla scadenza del presente contratto una polizza a copertura dei medesimi rischi.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma

limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 21 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

La Società assumerà la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto.

Art. 25 - Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell' art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Art. 26 – Clausola di regolazione premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:

- retribuzioni lorde,

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di garanzia intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese: a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui all'art.13, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 la Legge 109/1994 e successive modifiche;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

5) Condizioni Aggiuntive

a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D.Lgs. n° 209/2005;
- g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano

effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;

n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto

o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;

p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;

q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;

r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 207/2010. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Solo nel caso in cui il premio sia anticipato:

Il premio annuo relativo alla presente estensione viene anticipato nella misura del 60% del premio risultante dall'applicazione del tasso previsto per le opere di durata annuale al valore totale delle singole opere del primo anno di validità della presente polizza indicate nel Programma Triennale dei lavori dell'Assicurato, come previsto dall'Assicurato alla data di decorrenza della copertura.

Tale premio è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio.

Il pagamento del premio anticipato a deposito, come sopra descritto, assolve agli oneri di cui art. 1901 C.C. e anche relativamente a quanto previsto all'art. 14 dello schema 2.1 del D.M.123/04 e all'art.3 della polizza di assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con la Società i dati trasmessi nel corso dell'anno necessari per la regolazione e cioè:

- Numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera. La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell'opera indicati al punto 10 della Scheda di Copertura.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato e l'intero premio dovuto (conguaglio).

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

La Società

Il Contraente

LOTTO N. 2

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA RC PATRIMONIALE

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

si accetta integralmente il capitolato

OPPURE

offerta con varianti

n. var.	tipo (*)	variante
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

11		
12		
13		
14		
15		

Pag.2

LEGENDA

<p>(*) Tipo Indicare come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT^a - Variante limitativa alle Condizioni di garanzia ➤ PT^b - Variante limitativa ai Limiti di indennizzo e livelli di franchigia ➤ PT^c - Variante limitativa e condizioni di recesso e/o proroghe

TIMBRO E FIRMA CAPOGRUPPO/DELEGATARIA (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

DATA _____

**LOTTO N. 2****SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA****POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE**

Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione RC Patrimoniale, salvo le eventuali varianti proposte nell'apposita scheda di offerta tecnica.

La Società dichiara di presentare offerta:

(selezionare solo l'opzione scelta)

Singolarmente

In Associazione Temporanea d'Impresa;

In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Calcolo del premio	Tipo dato variabile	Tasso imponibile	Totale
Retribuzioni lorde preventivate	€ 6.400.000,00%	€.....
TOTALE			€.....=

Premio annuo imponibile	€.....		.=
Imposte (22,25%)	€.....		.=
TOTALE	€.....		.=

EMISSIONE CERTIFICATI MERLONI

Tassi lavori fino a 12 mesi.....

Tassi lavori fino a 24 mesi.....

Tassi lavori fino a 36 mesi.....

Premio minimo Euro.....

NOTA: si precisa che i tassi Merloni su espressi, non costituiranno nel modo più assoluto elemento di valutazione né tecnico né economico e quindi non saranno vincolanti ai fini dell'aggiudicazione della gara.

EMISSIONE CERTIFICATI VERIFICATORE INTERNO

Tassi lavori fino a 12 mesi.....

Tassi lavori fino a 24 mesi.....

Tassi lavori fino a 36 mesi.....

Premio minimo Euro.....

NOTA: si precisa che i tassi su espressi, non costituiranno nel modo più assoluto elemento di valutazione né tecnico né economico e quindi non saranno vincolanti ai fini dell'aggiudicazione della gara.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

Statistica Sinistri Polizza RC Patrimoniale - Lloyd's/Assigeco

DATA SINISTRO	N. SINISTRO	STATO SINISTRO	RECLAMANTE	RISERVATO	PAGATO	DESCRIZIONE
16/06/2013	FI0021669	Open		1.000,00	0	DANNI CONSEGUENTI A CONTRATTI PER OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
27/08/2014	FI0018369	Closed		0	0	RICORSO TAR PER DELIBERA DEL 02.07.14 (REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO)
22/04/2015	FI0021449	Open		1.000,00	0	Atto di citazione
26/05/2015	FI0021851	Open		1.000,00	0	Ricorso in appello al Consiglio di Stato
09/06/2015	FI0021961	Closed		0	0	DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
15/10/2015	FI0023384	Open		1.000,00	0	RICORSO

Lotto n. 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt 5
47841 Cattolica (RN)

P.I. 00343840401

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

.

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2019
Scadenza anniversaria al 30/06 di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

Indice

<u>Indice</u>	<u>2</u>
<u>Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 – Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio.....</u>	<u>4</u>
<u>Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - Durata dell'assicurazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 – Calcolo e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4bis - Regolazione del premio.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - Oneri fiscali.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9 - Foro competente.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 10 - Interpretazione del contratto.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta- Legittimazione.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 15 – Subappalto.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 - Clausola Broker (non assoggettabile a variante).....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 18 - Rinvio alle norme di legge</u>	<u>8</u>
<u>Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 20 - Trattamento dei dati</u>	<u>8</u>
<u>Art. 21 – Estensione territoriale.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 22 – Clausole vessatorie.....</u>	<u>9</u>
<u>Sezione 3 - Condizioni di assicurazione.....</u>	<u>10</u>

<u>Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 3 – Rischi inclusi.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 4 – Rischi esclusi.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 5 – Spese indennizzabili.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 6 – Spese escluse dall’Assicurazione.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e ultrattività.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 8 – Massimali di garanzia.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 9 – Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi.....</u>	<u>13</u>
<u>Sezione 4 – Gestione dei sinistri.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 1 – Denuncia di sinistro – Prescrizione dei diritti dell’Assicurato.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 2 – Gestione del sinistro.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 3 – Scelta del legale e del perito di parte.....</u>	<u>14</u>

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Arbitrato	Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione: <ul style="list-style-type: none">• Ente contraente;• il Sindaco / Vice Sindaco;<ul style="list-style-type: none">• i Componenti la Giunta;• il Segretario Generale;• i Dirigenti ed i Dipendenti tutti, in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni. Si intendono comprese in garanzia, tutte e solamente, le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Atto illegittimo	Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e pertanto che agisce nell'interesse proprio nonché di tutti i soggetti per i quali il Contraente stesso ha l'obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dell'ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sentenza passata in giudicato	Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	L'insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La

Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 – Calcolo e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

Il premio annuo è determinato dall'applicazione del tasso lordo da applicare all'ammontare delle Retribuzioni e degli Emolumenti corrisposti al personale assicurato nel periodo di riferimento.

La Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come di seguito riportato:

<p>ammontare retribuzioni di € 6.400.000,00.= x tasso lordo del =</p> <p>premio anticipato pari a €.....</p>
--

con l'intesa che successivamente nei termini previsti dall'articolo denominato "regolazione del premio" si procederà al calcolo del premio di regolazione.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a)** l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b)** Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4bis - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti

dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 5 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo potrà essere richiesta dalla Società nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%.

In tale ipotesi, la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, nei termini proposti, a far data dalla prima scadenza successiva del premio.

Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, fax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta- Legittimazione

La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell'art. 1891, 1° comma c.c., nell'interesse di chi spetta.

Si prende pertanto atto che la presente Polizza viene stipulata dal Contraente nell'interesse e a favore degli Assicurati e si conforma ai limiti previsti all'art.3, comma 59 della legge n. 244/2007 (c.d. finanziaria del 2008) ed alla successiva giurisprudenza della Corte dei Conti. La Pubblica Amministrazione assume pertanto l'esclusiva veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, con il consenso degli Assicurati ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che per la loro natura non possono che essere adempiuti dall'Assicurato stesso.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

-
- a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto.

Art. 16 - Clausola Broker (non assoggettabile a variante)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Bologna Via Montebello, 2 tel. 051.4217111, fax 051.251083.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si

estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che, in caso di giudizio, siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 22 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente.

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico:

- a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;
- b) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, o dalla Contraente stessa in sua vece, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio svolti per conto del Contraente.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura

L'Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
- b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato e l'Ente Contraente;
- c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- d) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato,

Limitatamente alla vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell'Assicurato addebito di dolo o colpa grave, l'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale.

Art. 3 – Rischi inclusi

La garanzia è operante per:

- a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, tributaria;
- c) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;

-
- e) le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra gli Assicuratori rimborseranno le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- f) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato, comprese anche le spese sostenute per resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- g) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;
- h) la difesa in controversie che derivano dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- i) la difesa in procedimenti relativi ad azioni o pretese di terzi per danni materiali e corporali ancorché trovino copertura nella polizza di responsabilità civile dell'Ente Contraente, limitatamente a:
- le spese che non dovessero essere riconosciute dalla Società Assicuratrice dell'Ente Contraente della polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 c.c, per il legale scelto dall'Assicurato;
 - alla quota parte di spese rimanenti in capo all'assicurato in caso il risarcimento dovuto sia superiore al massimale della polizza di responsabilità civile;
- j) le spese che non trovino copertura nella polizza di responsabilità civile;
- k) la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
- l) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, amministrativi - contabile, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico.
- m) "Pacchetto Sicurezza" D. Lgs. 81/2008: le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia per:
- I) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - II) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a € 250,00.
- n) "Tutela della Privacy" D. Lgs. 196/2003: le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge. Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi di cui sopra per:
- I) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - II) la difesa in procedimenti penali per delitto doloso, purché gli assicurati vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
 - III) la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al Capo VI, art. 29 della Legge 675/1996 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare.
- o) Gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con gli Assicuratori.

Art. 4 – Rischi esclusi

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è originata da richieste di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- f) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- g) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- h) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 – Spese indennizzabili

La garanzia è operante per le spese:

- a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- e) per la registrazione delle sentenze;
- f) di giustizia, processuali e testimoniali;
- g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
- h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
- i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;

Si precisa inoltre che l'Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

Art. 6 – Spese escluse dall'Assicurazione

Si intendono sempre escluse:

- a) le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- b) le multe e le ammende;

Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e ultrattività

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti che le hanno originate sono stati posti in essere, purché non

antecedenti ad oltre 2 anni dalla stipula del contratto e denunciate alla Società entro e non oltre 2 anni dalla scadenza o dalla cessazione, per qualunque motivo, dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

Art. 8 – Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- ✓ Euro 25.000,00 per sinistro
- ✓ Euro 40.000,00 per corresponsabilità
- ✓ Euro 100.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 9 – Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza del seguente limite:

- ✓ Euro 7.500,00 per persona / evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese ed onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro – Prescrizione dei diritti dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, direttamente ovvero per il tramite del Contraente. In deroga all'art. 1913 c.c.. Il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c.

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti,
- b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte,
- c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

Art. 2 – Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Art. 3 – Scelta del legale e del perito di parte

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

La Società

Il Contraente

-

LOTTO N. 3

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE
DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI E AZIENDE
PUBBLICHE**

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

si accetta integralmente il capitolato

OPPURE

offerta con varianti

n. var.	tipo (*)	variante
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
11		
12		
13		
14		
15		

Pag.2

LEGENDA

(*) Tipo

Indicare come segue:

- **PT^a** - Variante limitativa alle Condizioni di garanzia
- **PT^b** - Variante limitativa ai Limiti di indennizzo e livelli di franchigia
- **PT^c** - Variante limitativa e condizioni di recesso e/o proroghe

TIMBRO E FIRMA CAPOGRUPPO/DELEGATARIA (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

DATA _____



1__

LOTTO N. 3

2 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL PATROCINIO LEGALE 4 DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI E AZIENDE PUBBLICHE

Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione Tutela Legale, salvo le eventuali varianti proposte nell'apposita scheda di offerta tecnica.

La Società dichiara di presentare offerta:

(selezionare solo l'opzione scelta)

Singolarmente

In Associazione Temporanea d'Impresa;

In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		

MASSIMALI:

Euro 25.000,00 per singolo assicurato.
Euro 40.000,00 per evento
Euro 100.000,00 per annualità assicurativa, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento.

Assicurato: Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazioni

Ente contraente

Sindaco / Vice Sindaco

Componenti della Giunta

Segretario Generale

Dirigenti ed i Dipendenti tutti

1	CALCOLO DEL PREMIO	Tipo dato variabile	Tasso imponibile	Totale imponibile
	Retribuzioni preventivate	€%	€.....
	TOTALE			€.....=

Premio annuo imponibile	€.....	.=
Imposte (21,25%)	€.....	.=
TOTALE	€.....	.=

DATA _____

TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE

Titolo

☞ CODICE CONTRATTO: 32784

DOSSIER	POLIZZA	COD - DESCRIZIONE PRESTAZ BASE	PAGATO	RISERVATO	APERTURA	CHIUSURA	SINISTRO	DENUNCIA
0715010415407	32784 3946	- VERTENZE CONTRATTUALI / ENTI PUBBLICI	0,00	3.000,00	29/12/15		30/11/15	28/12/15
0714001424726	32784 3928	- DELITTI COLPOSI E CONTRAVV./ENTI PUBBL	0,00	3.900,00	05/03/14		03/09/13	04/03/14
0714008792513	32784 3928	- DELITTI COLPOSI E CONTRAVV./ENTI PUBBL	625,28	0,00	10/12/14	23/12/15	30/09/13	10/12/14
0715004634732	32784 3928	- DELITTI COLPOSI E CONTRAVV./ENTI PUBBL	0,00	0,00	19/06/15	21/07/15	11/06/15	18/06/15
0715008814082	32784 3928	- DELITTI COLPOSI E CONTRAVV./ENTI PUBBL	0,00	3.900,00	30/10/15		30/06/15	29/10/15
0714005281056	32784 4000	- RICORSO AL TAR/ENTI PUBBLICI	0,00	4.400,00	01/08/14		30/06/14	31/07/14
0715004494749	32784 3932	- DELITTI DOLOSI / ENTI PUBBLICI	0,00	10.277,28	15/06/15		30/01/15	12/06/15
0714002015978	32784 3932	- DELITTI DOLOSI / ENTI PUBBLICI	9.791,04	0,00	31/03/14	23/12/15	30/08/12	05/03/14
0715001202020	32784 3928	- DELITTI COLPOSI E CONTRAVV./ENTI PUBBL	0,00	3.900,00	16/02/15		31/08/13	13/02/15
0715009490197	32784 3932	- DELITTI DOLOSI / ENTI PUBBLICI	0,00	3.900,00	24/11/15		05/06/12	24/11/15
0714002199558	32784 3932	- DELITTI DOLOSI / ENTI PUBBLICI	0,00	3.900,00	08/04/14		30/01/14	07/04/14
0715009276950	32784 4000	- RICORSO AL TAR/ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	17/11/15	16/12/15	16/11/15	16/11/15
Riepilogo			10.416,32	37.177,28				

11/gen/16

- 1 -

LOTTO N. 4

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI ALL RISKS PATRIMONIO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 7
47841 Cattolica (RN)

P. IVA 00343840401

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 30.06.2016
Alle ore 24.00 del: 30.06.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 30.06

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.6 Regolazione del premio
- Art.7 Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro
- Art.8 Modifiche dell'assicurazione
- Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.10 Oneri fiscali
- Art.11 Foro competente
- Art.12 Interpretazione del contratto
- Art.13 Ispezione delle cose assicurate
- Art.14 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.17 Coassicurazione e delega
- Art.18 Subappalto
- Art.19 Rinvio alle norme di legge
- Art.20 Clausola Broker
- Art.21 Clausole vessatorie
- Art.22 Trattamento dei dati
- Art.23 Estensione territoriale

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Forma di copertura
- Art.2 Oggetto della copertura
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Enti esclusi

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1 Spese di demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
- Art.2 Perdita pigioni
- Art.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.4 Spese peritali
- Art.5 Ricorso terzi e locatari
- Art.6 Rottura di lastre, vetri e insegne
- Art.7 Fenomeno elettrico
- Art.8 Merci in refrigerazione
- Art.9 Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri e simili.

n.....

Pagina 3 di 37

Art.10	Maggiori costi
Art.11	Eventi Socio Politici
Art.12	Terrorismo e/o sabotaggio
Art.13	Acqua condotta
Art.14	Acqua piovana
Art.15	Dispersione liquidi e colaggio acqua da impianti di estinzione
Art.16	Ricerca della rottura
Art.17	Allagamenti
Art.18	Eventi atmosferici
Art.19	Grandine su fragili
Art.20	Sovraccarico da neve. Ghiaccio, gelo
Art.21	Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi
Art.22	Differenziale Storico-Artistico
Art.23	Furto e rapina (SEZIONE FURTO)
Art.24	Guasti alle apparecchiature elettroniche (SEZIONE ELETTRONICA)

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7	Stima accettata
Art.8	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.9	Leeway Clause
Art.10	Limite massimo di indennizzo
Art.11	Pagamento dell'indennizzo
Art.12	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.13	Anticipo Indennizzi
Art.14	Rinuncia al diritto di surroga
Art.15	Macchinario in leasing (D.I.C./D.I.L.)

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, reti fognarie nonché eventuali quote spettanti

	<p>delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione, box, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Ponti ed opere ingeneristiche in genere, pannelli fotovoltaici integrati e collettori solari integrati.</p>
Fotovoltaico e solare:	<p>Impianti e apparecchiature per la produzione di energia elettrica e termica tramite: pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, supporti e staffe di fissaggio, inverter, accumulatori termici, apparecchiature di controllo e rilevazione e, ove presenti, trasformatori o sistema d'allarme antintrusione.</p>
Dipendenti:	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altro Enti/Società, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;✓ sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Contenuto:	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di</p>

	<p>proprietà o in uso al Contraente, comprese le biciclette, tradizionali e a pedalata assistita.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, opere d'arte, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione a completamento dei fabbricati; impiantistica fissa esterna di rilevazione, sorveglianza, segnalazione, compresa quella stradale, merci, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".</p> <p>S'intendono altresì comprese le scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito.</p> <p>Si precisa inoltre che nella definizione di "Contenuto" devono intendersi espressamente assicurati anche gli indumenti, oggetti e valori dei dipendenti e degli amministratori.</p>
Valori:	<p>Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. Rientrano in tale definizione anche le ricette mediche fustellate delle Farmacie Comunali</p>
Opere d'Arte:	<p>Per opere d'arte s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; <p>Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D. Lgs. n.42/2004).</p> <p>Si intendono compresi i beni della collezione "Cleto Tomba".</p>
Archivio storico	<p>Raccolta di documenti storici, di fotografie, pubblicazioni, libri, disegni, manoscritti, registri, carteggi, cartoline, manifesti, lettere ed ogni altro bene costituente l'archivio storico dell'Assicurato.</p>
Inondazioni e/o alluvioni:	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p>
Eventi Socio-politici:	<p>Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.</p>
Terrorismo e sabotaggio:	<p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o</p>

	ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni da sovraccarico di neve, di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Infiammabili:	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli

	enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
Attrezzature elettroniche:	<p>Per attrezzature elettroniche s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione. • Impianti anti-intrusione e simili. • apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. • Hardware e sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video, stampanti e scanner, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. Altre apparecchiature elettroniche in genere, d'ufficio e non (centralini, rilevatori di ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, impianti di allarme in genere, impianti antintrusione); impianti ed apparecchi per la ricetrasmisione, impianti audio-televisivi, macchine fotografiche, impianti di radio diffusione, impianti per traduzioni simultanee, impianti di videosorveglianza; impianti ed apparecchi fisico-medici e strumentazioni tecnico-scientifiche, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, apparecchiature radiologiche per diagnostica terapia, T.A.C., R.M.N., strumenti di misura ed analisi impianti ed apparecchi per studi dentistici, per dialisi, per diagnosi cavità corporee, impianti ed apparecchi radianti ad isotopi, impianti ed acceleratori di elettroni, per medicina nucleare, per ricerca ottica e acustica, impianti ed apparecchi a radioonde, apparecchi di controllo struttura materiali, microscopi elettronici, apparecchiature per generazione raggi gamma o beta. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Guasti alle apparecchiature elettroniche:	<p>Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una avaria o "failure", corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o "fault", corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; • un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.
Apparecchi ad impiego mobile:	<p>Per apparecchi ad impiego mobile s'intendono: Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del</p>

	<p>Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.</p> <p>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p>
Dati:	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

Descrizione dell'attività (a titolo esemplificativo ma non limitativo):

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio di tutte le attività che istituzionalmente competono al Comune di Cattolica, dallo stesso esercitate per legge, regolamenti o atti in genere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future.

Si intendono comprese tutte le attività comunque e ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, anche mediante la partecipazione ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

E altresì oggetto della presente polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze delle Farmacie Comunali del Comune di Cattolica e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.

Caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo):

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui

n.....

Pagina 10 di 37

alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

d) Gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, Edilizie Residenziali Pubbliche, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), ecc, s'intendono esclusi sempreché assicurate da tali soggetti.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tensostrutture, le serre e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o trasportato a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i

macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi – se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro – ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Per tutto quanto non specificato si rinvia a quanto riportato nello Statuto riguardante l'oggetto sociale.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, manutenzione straordinarie.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Si conviene tra le Parti che, qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti Assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Nel caso di rivalsa dell'Assicurato nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910, 4° comma c.c., si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;

- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Art. 3 – Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 6 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo potrà essere richiesta dalla Società nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%.

In tale ipotesi, la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, nei termini proposti, a far data dalla prima scadenza successiva del premio.

Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunicasse di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

Art. 8 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 9 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano

essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 1. sinistri denunciati;
 2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 3. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 4. sinistri senza seguito;
 5. sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- ✓ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- ✓ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 17 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile.....
la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatario. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, 33 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Bologna Via Montebello, 2 tel. 051.4217111, fax 051.251083. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o

comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 22 – Clausole Vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente.

Art. 23 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA e Canada.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1).

Art. 2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- e) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;

A meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a:

- a) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, crollo o collasso strutturale, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

- b) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- c) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- d) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all'art.2 Sez.1;
- e) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- f) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica;
- h) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- i) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- j) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
- k) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri.
- l) Operazioni di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare oggetti assicurati;
- m) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- n) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro"
- o) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;

2. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
3. Boschi, alberi, coltivazioni;
4. Le Opere d'Arte, se assicurati con specifica polizza.

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 1 – Spese di demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino al limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) Le spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati comprese le spese per demolire fabbricati o porzioni di fabbricati rimasti illesi, necessarie per eseguire le operazioni di cui sopra.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri, società di revisione e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed

ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 4 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest' ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 5 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

La società nei casi di responsabilità nelle sue qualità di locatore dei fabbricati, risponde dei danni diretti e materiali, cagionati da eventi assicurati in polizza, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

Art. 6 – Rottura di lastre, vetri e insegne

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di lastre, vetri e insegne facenti parte di vetrine, porte, finestre, cristalli, specchi, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti

nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura lastre, vetri e insegne".

Art. 7 – Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 8 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero e conseguenti:

- a) ad eventi garantiti in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione nell'energia elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 8 ore.

Art. 9 – Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri e simili.

La Società risponde, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 6 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Art. 10 – Maggiori costi

Se le cose assicurate subiscono un danno in relazione a un evento non escluso dalla presente polizza, la Società, indennizza le spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato, nonché le maggiori spese/costi (necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali), per la prosecuzione delle attività, operazioni e/o servizi e costituite (a titolo esemplificativo e non limitativo) da:

- canoni di locazione;
- stipendi e compensi (inclusi straordinari) a dipendenti e/o non;
- trasporti anche celeri e/o aerei;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- l'uso di apparecchi sostitutivi anche c/o terzi;

- l'applicazione di altri metodi di lavoro, servizio o di lavorazione (incluso lavoro straordinario, notturno e festivo);
- l'uso di servizi e/o di proprietà di Terzi;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata se derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità non connessi a sinistro indennizzabile;
- b) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero comunque compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (festività aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

Nel caso in cui, l'Assicurato svolga attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno sarà effettuata anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate che in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito degli effetti di tale evento dannoso.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 11 - Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 12 - Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 13 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, compresa l'azione del gelo ed occlusione, di impianti idrici, igienici, di vasi, serbatoi, fosse biologiche, bacini chiarificatori, pozzi neri, pozzetti di pertinenza del fabbricato/i assicurato/i.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 14 - Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti provocati dalla penetrazione di acque meteoriche attraverso le coperture dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 15 – Dispersione liquidi e colaggio acqua da impianti di estinzione

La società risponde dei danni derivanti dalla perdita per dispersione di liquidi in genere causata unicamente da rottura accidentale degli appositi contenitori.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- a. i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c. i danni causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido.

La società indennizza altresì i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasti o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 16 – Ricerca della rottura

La società risponde delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 17 – Allagamenti

La società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di:

1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Art. 18 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art. 19 – Grandine su fragili

La società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Art. 20 – Sovraccarico da neve. Ghiaccio, gelo.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;

- caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio di fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.

Art. 21 – Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi

La società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Art. 22 – Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convergono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 23 – Furto e rapina (SEZIONE FURTO)

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato e/o presso terzi causati da furto, comunque perpetrati, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina.

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Limitatamente alle attrezzature e alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;

- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviari, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell'Assicurato

Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Valori

Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:

- 1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
- 2) in occasione di:
 - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio

dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- a) la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- b) relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nell'Allegato 1;
- c) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo";

in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

Art. 24 - Guasti alle apparecchiature elettroniche (SEZIONE ELETTRONICA)

La Società indennizza i danni derivanti ai sistemi, impianti ed alle apparecchiature elettroniche, derivanti da rottura e/o guasto originato da cause interne, come definiti in polizza nonché per quanto eventualmente non coperto dalle specifiche garanzie, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico, nonché da furto e rapina compresi i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:

- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti .
- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati.
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso L'indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Limiti di indennizzo e franchigie

In nessun caso la Società pagherà importi maggiori di quelli indicati nella tabella di cui all'art.2 sez. 6 della presente polizza. Le garanzie ed i rispettivi limiti d'indennizzo previsti alla presente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d'onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l'indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

Inoltre, se in conseguenza di danno risarcibile a termini della presente clausola ad elaboratori di processo, di comando, di controllo e regolazione del macchinario, si verifichi una rottura e/o un guasto meccanico di altre parti del macchinario stesso, detti guasti conseguenti si intendono esclusi dalla copertura prestata dalla presente polizza.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, è verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza è violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati e per i beni immobili, il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.
- per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro

b) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

c) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.

d) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.

e) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

n.....

Pagina 30 di 37

- f) la società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- g) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.2 Sezione 3 della presente polizza.
- i) Per i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- j) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- k) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.
- l) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla Legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- m) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:
 - I) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
 - III) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - IV) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- n) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- o) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 – Stima accettata

L'elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente, della partita "Oggetti d'Arte" è dettagliato nelle stime allegate e redatte dai competenti uffici comunali per le opere di "Cleto Tomba" e dal Dott. Graziani per i restanti beni. Le predette stime, e cioè il valore attribuito ai beni assicurati, formano parte integrante della polizza e sono da considerarsi accettate dalle parti, Contraente e Società; pertanto in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascun bene, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro. Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.

Art. 8 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Relativamente alla partita fabbricati, entro 180 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione, la Società avrà la facoltà di provvedere con proprie risorse economiche alla valutazione del costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, attraverso il ricorso ad una Società di Stima beneviva ad entrambe le parti. Le risultanze della valutazione verranno comunicate dalla Società al Contraente e, se accolte, verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza del premio o della rata di premio. I nuovi valori assicurati costituiranno stima accettata tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e la Società. Fino alla data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente, l'Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €50.000,00.=.

Art. 9 – Acquisizione e cessione di enti - Leeway Clause

Si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.

e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d'arte, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a). Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

Art. 10 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 12 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 13 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le rimanenti partite.

L'obbligazione della società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Tale limite deve intendersi prestato per singolo sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere altri anticipi, sul supplemento spettantegli, che verranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 14 – Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 15 – Macchinario in leasing (D.I.C./D.I.L.)

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- Per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- Per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio.

Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso netto	Premio annuo netto
1	Fabbricati	Valore intero	€ 60.934.000,00	...‰	€.....
2	Contenuto	Valore intero	€ 9.269.000,00	...‰	€.....
3	Ricorso terzi e locatari	Primo rischio assoluto	€ 3.000.000,00	...‰	€.....
4	Demolizione e sgombero	Primo rischio assoluto	€ 1.000.000,00	...‰	€.....
5 ^a	Furto e rapina beni mobili (esclusi i valori)	Primo rischio assoluto	€ 150.000,00	...‰	€.....
5 ^b	Furto e rapina - Valori in cassaforte	Primo rischio assoluto	€ 20.000,00	...‰	€.....
5 ^c	Furto e rapina – Valori ovunque riposti	Primo rischio assoluto	€ 5.000,00	...‰	€.....
5 ^d	Portavalori	Primo rischio assoluto	€ 15.000,00	...‰	€.....
5 ^e	Guasti ladri	Primo rischio assoluto	€ 10.000,00	...‰	€.....
6 ^a	Furto contenuto <i>“Farmacie Comunali”</i>	Primo rischio assoluto	€ 30.000,00	...‰	€.....
6 ^b	Furto e rapina - Valori in cassaforte e registratori di cassa <i>“Farmacie Comunali”</i>	Primo rischio assoluto	€ 20.000,00	...‰	€.....
6 ^c	Furto e rapina - Valori ovunque riposti <i>“Farmacie Comunali”</i>	Primo rischio assoluto	€ 5.000,00	...‰	€.....
6 ^d	Portavalori <i>“Farmacie Comunali”</i>	Primo rischio assoluto	€ 10.000,00	...‰	€.....

Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso netto	Premio annuo netto
7	Guasti alle apparecchiature elettroniche	Primo rischio assoluto	€ 350.000,00	...‰	€.....
8	Supporto dati	Primo rischio assoluto	€ 30.000,00	...‰	€.....
9	Maggiori costi	Primo rischio assoluto	€ 30.000,00	...‰	€.....

Scomposizione del premio:

Premio annuo lordo anticipato così suddiviso:

Premio annuo imponibile	€	=
Imposte (22,25%)	€	=
TOTALE	€	=

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della società non potrà superare i seguenti limiti generali :

Limite	Importo
Limite per sinistro e per anno	€ 15.000.000,00

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

SEZIONE ALL RISKS INCENDIO		
Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero	La somma assicurata alla partita 4 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita Pigioli	Fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di 1 anno per sinistro	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Ricorso terzi e locatari	La somma assicurata alla partita 3 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Rottura lastre, vetri e insegne	€ 2.500,00 per singola lastra/insegna, € 30.000,00 per periodo assicurativo	€ 150,00 per sinistro
Eventi socio-politici	75% del capitale assicurato per singola ubicazione e relativo contenuto	€ 2.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per sinistro

Eventi atmosferici	75% del capitale assicurato per singola ubicazione	Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per ubicazione
Sovraccarico da neve	50% del capitale assicurato per singola ubicazione, con il massimo per sinistro e per anno di € 5.000.000,00	10% con il min. € 5.000,00 per ubicazione
Ghiaccio, gelo	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.500,00 per sinistro
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per sinistro	€ 1.000,00 per sinistro
Merci in refrigerazione	€ 30.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Ricostruzione archivi	€ 100.000,00 per sinistro	€ 1.000,00 per sinistro
Maggiori costi	€ 300.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Inondazioni, alluvioni	40% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con un massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo	€ 10.000,00 per singolo fabbricato
Allagamenti	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Terremoto	50% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con un massimo risarcimento di € 3.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo	€ 25.000,00 per singolo fabbricato
Fenomeno elettrico	€ 70.000,00 per sinistro	€ 350,00 per sinistro
Opere d'Arte	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 250,00 per sinistro
Oggetti, indumenti e valori dei dipendenti	€ 1.000,00 per persona con il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni da acqua (condotta e piovana)	€ 70.000,00 per sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno	€ 350,00 per sinistro
Ricerca e riparazione danni da acqua	€ 75.000,00 per sinistro e per anno	€ 350,00 per sinistro
Colaggio acqua da impianti di estinzione	€ 25.000,00 per sinistro, con il massimo di € 50.000,00 per anno	10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro
Dispersione liquidi	€ 25.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno	10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno	€ 500.000,00 per sinistro/anno assicurativo	10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Differenziale Storico – Artistico	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
SEZIONE FURTO		
Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Enti impiego mobile	€ 10.000,00 per sinistro	€ 250,00 per sinistro

Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto	€ 20.000,00 per i valori in cassaforte per sinistro, € 5.000,00 per i valori ovunque posti	€ 500,00, per i valori ovunque posti, nessuna franchigia per valori in cassaforte
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto	€ 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Furto di oggetti, indumenti e valori dei dipendenti	€ 1.000,00 per persona con il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro	€ 100,00 per sinistro
Guasti Cagionati dai Ladri	€ 10.000,00 per sinistro	€ 250,00 per sinistro
Portavalori	€ 15.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
SEZIONE FURTO "FARMACIE COMUNALI"		
Furto contenuto	La somma assicurata alla partita 7a (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna franchigia
Furto valori	La somma assicurata alle partite 7b e 7c (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00, per i valori ovunque posti, nessuna franchigia per valori in cassaforte e registratori di cassa
Portavalori	La somma assicurata alla partita 7d (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il minimo di € 500,00
SEZIONE ELETTRONICA		
Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Guasti alle apparecchiature elettroniche	La somma assicurata alla partita 8	€ 250,00 per sinistro
Supporto dati	La somma assicurata alla partita 9	€ 250,00 per sinistro
Maggiori costi	La somma assicurata alla partita 10	€ 250,00 per sinistro
Programmi in licenza d'uso	€ 20.000,00 per sinistro	€ 250,00 per sinistro
Beni ad impiego mobile	€ 10.000,00 per sinistro	€ 250,00 per sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
 Si conviene che se ad un unico evento si riferiscono due o più franchigie, verrà applicata esclusivamente quella maggiore.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LOTTO N. 4
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

si accetta integralmente il capitolato

OPPURE

offerta con varianti

n. var.	tipo (*)	variante
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

11		
12		
13		
14		
15		

Pag.2

LEGENDA

(*) Tipo

Indicare come segue:

- **PT^a** - Variante alle Condizioni di garanzia
- **PT^b** - Variante ai Limiti di indennizzo e livelli di franchigia
- **PT^c** - Variante alle condizione di recesso e proroghe

TIMBRO E FIRMA CAPOGRUPPO/DELEGATARIA (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

DATA _____

Marca da
BOLLO
€ 16,00

LOTTO N. 4
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO

Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione ALL RISKS Patrimonio, salvo le eventuali varianti proposte nell'apposita scheda di offerta tecnica.

La Società dichiara di presentare offerta:

(selezionare solo l'opzione scelta)

Singolarmente

In Associazione Temporanea d'Impresa;

In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso netto	Premio annuo netto
1	Fabbricati	Valore intero	€ 60.934.000,00	...‰	€.....
2	Contenuto	Valore intero	€ 9.269.000,00	...‰	€.....
3	Ricorso terzi e locatari	Primo rischio assoluto	€ 3.000.000,00	...‰	€.....
4	Demolizione e sgombero	Primo rischio assoluto	€ 1.000.000,00	...‰	€.....
5 ^a	Furto e rapina beni mobili (esclusi i valori)	Primo rischio assoluto	€ 150.000,00	...‰	€.....
5 ^b	Furto e rapina - Valori in cassaforte	Primo rischio assoluto	€ 20.000,00	...‰	€.....
5 ^c	Furto e rapina – Valori ovunque riposti	Primo rischio assoluto	€ 5.000,00	...‰	€.....
5 ^d	Portavalori	Primo rischio assoluto	€ 15.000,00	...‰	€.....
5 ^e	Guasti ladri	Primo rischio assoluto	€ 10.000,00	...‰	€.....
6 ^a	Furto contenuto “Farmacie Comunali”	Primo rischio assoluto	€ 30.000,00	...‰	€.....
6 ^b	Furto e rapina - Valori in cassaforte e registratori di cassa “Farmacie Comunali”	Primo rischio assoluto	€ 20.000,00	...‰	€.....
6 ^c	Furto e rapina - Valori ovunque	Primo rischio assoluto	€ 5.000,00	...‰	€.....

Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso netto	Premio annuo netto
	riposti " <u>Farmacie Comunali</u> "				
6 ^d	Portavalori " <u>Farmacie Comunali</u> "	Primo rischio assoluto	€ 10.000,00	...‰	€.....
7	Guasti alle apparecchiature elettroniche	Primo rischio assoluto	€ 350.000,00	...‰	€.....
8	Supporto dati	Primo rischio assoluto	€ 30.000,00	...‰	€.....
9	Maggiori costi	Primo rischio assoluto	€ 30.000,00	...‰	€.....

Scomposizione del premio:**Premio annuo lordo anticipato così suddiviso:**

Premio annuo imponibile	€=
Imposte (22,25%)	€=
TOTALE	€=

DATA _____

TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

STATISTICA SINISTRI

Comune di Cattolica

(Compagnia UnipolSai div Unipol – periodo di osservazione 2013-2015)

- A) Pol. 20263/90/101782144 – Elettronica - no sinistri
- B) Pol. 20263/43/116816679 – Incendio - no sinistri
- C) Pol. 20263/45/81746164 – Furto Farmacie - n°2 sinistri
 - 1) 3852.2013. 5394 liquidato per € 1.705,00
 - 2) 3999.2014.47727 liquidato per € 4.676,00
- D) Pol. 20263/90/77/10178266 – Infortuni Cumulativa - n°3 sinistri
 - 1) 3999.2014.13863 liquidato € 443,90
 - 2) 8101.2015.116077 liquidato € 840,00
 - 3) 8101.2015.191475 liquidato € 660,00

Lotto n. 5
Polizza di assicurazione infortuni cumulativa

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 7
47841 Cattolica (RN)

P.I. 00343840401

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

·
·

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2019
Scadenza anniversaria al 30/06 di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

Indice

<u>Indice.....</u>	<u>4</u>
<u>Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 1 – Definizioni.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 2 - Soggetti assicurati.....</u>	<u>7</u>
<u>Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 3 - Durata dell'assicurazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 4bis - Regolazione del premio</u>	<u>7</u>
<u>Art. 5 – Revisione del prezzo e recesso a seguito di sinistro.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 - Oneri fiscali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 - Foro competente.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 - Interpretazione del contratto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 16 – Subappalto.....</u>	<u>7</u>
<u>Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 17 - Clausola Broker.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 19 - Rinvio alle norme di legge</u>	<u>7</u>
<u>Art. 20 – Estensione territoriale.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 21 - Trattamento dei dati</u>	<u>7</u>

<u>Art. 22 – Clausole vessatorie.....</u>	<u>7</u>
<u>Sezione 3 – Condizioni di assicurazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.1 - Oggetto della copertura.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.2 – Estensioni di garanzia.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.3 – Esclusioni.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.4 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili.....</u>	<u>7</u>
<u>Sezione 4 – Operatività della polizza infortuni.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.1 – Casi assicurati.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 2 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.3 – Criteri di indennizzabilità.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.3/bis – Tabella INAIL.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.4 – Controversie.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.5 – Liquidazione dell’indennità.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.6 - Rinuncia all'azione di surrogazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 - Anticipo indennizzo.....</u>	<u>7</u>
<u>Sezione 5– Categorie, somme assicurate, franchigia, scoperti e calcolo del premio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 1 – Categorie assicurate.....</u>	<u>7</u>
<u>Art.2 – Calcolo del premio.....</u>	<u>7</u>

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa

Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.

Assicurato

Persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Beneficiario

In caso di morte dell'assicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.

Broker

Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia assoluta

La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.

Franchigia relativa

La soglia di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità al di sotto della quale il sinistro non viene indennizzato. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado pari o inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto per l'intero senza deduzione di alcuna franchigia.

Inabilità temporanea

La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Invalidità permanente

La diminuzione o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Istituto di cura

L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privata, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Massimale per anno

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Massimale per sinistro

La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Retribuzioni

Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue retribuzioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono esclusi i rimborsi spese e emolumenti a carattere eccezionale. Come riferimento per la liquidazione dell'indennizzo, si considera retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, si considera la retribuzione annua presunta spettante a norma del relativo contratto di lavoro previa richiesta di apposita certificazione del datore di lavoro.

€

La Società

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	
Imposte (2,5%)	€
Totale	€

Il Contraente

.....

.....

LOTTO N. 5

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA INFORTUNI

BARRARE LA CATEGORIA DI INTERESSE

si accetta integralmente il capitolato

OPPURE

offerta con varianti

n. var.	tipo (*)	variante
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

11		
12		
13		
14		
15		

Pag.2

LEGENDA

<p>(*) Tipo Indicare come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT^a - Variante limitativa alle Condizioni di garanzia ➤ PT^b - Variante limitativa ai Limiti di indennizzo e livelli di franchigia ➤ PT^c - Variante limitativa e condizioni di recesso e/o proroghe

TIMBRO E FIRMA CAPOGRUPPO/DELEGATARIA (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE (leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza).

DATA _____

**LOTTO N. 5****SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA****POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA**

Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione Infortuni Cumulativa, salvo le eventuali varianti proposte nell'apposita scheda di offerta tecnica.

La Società dichiara di presentare offerta:

(selezionare solo l'opzione scelta)

Singolarmente

In Associazione Temporanea d'Impresa;

In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Categoria	Parametro	Montante dato variabile	Premio lordo pro-capite o tasso Lordo applicato	Totale
A. Amministratori	Numero persone	22		€
B. Dipendenti e Segretario Comunale alla guida di veicoli	Numero persone	35		€
C. Infortuni Categorie Varie	Numero persone	43		€
D. Persone in trasferta	Numero giorno/persona	10		€
E. Partecipanti iniziative del Comune	Numero giorno/persona	100		€
F. Iscritti istituti educativi comunali	Numero persone	253		€
Totale complessivo				€

Premio annuo imponibile	€.....	.=
Imposte (2,5%)	€.....	.=
TOTALE	€.....	.=

DATA _____

TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____